

ANNUNCI LEGALI

ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino
Pubblicazione graduatoria provvisoria inerente il bando emesso dal Comune di Leinì.

1a Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Leinì in data 10/12/2009.

La 1a Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che in data 04/11/2010 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio dei Comuni di Leinì, Volpiano, Settimo Torinese, San Benigno Canavese e nella sede dell'ATC di Torino, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. emesso dal Comune di Leinì in data 10/12/2009.

Le opposizioni avverso tale graduatoria dovranno essere inoltrate, in bollo, a mezzo posta raccomandata, alla I Commissione Assegnazione Alloggi c/o A.T.C. – C.so Dante, 14 – Torino – entro e non oltre il 04/12/2010.

Il Presidente della Commissione
 Franco Gamba

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Vercelli
Avviso pubblicazione graduatoria provvisoria Comune di Crescentino.

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28.03.95 n. 46, nell'Albo Pretorio del Comune di Crescentino la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso il 04.03.2010 dal Comune di Crescentino per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata disponibili nell'ambito del Comune stesso.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione assegnazione alloggi c/o l'A.T.C. di Vercelli – C.so Palestro, 21/a 13100 Vercelli entro trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Il Presidente

Comune di Baveno (Verbanio Cusio Ossola)
Deliberazione C.C. n. 48 del 7/10/2010 - Approvazione modifiche artt. 18 e 20 del vigente Regolamento Edilizio (Approvato con D.G.R. n. 16-493/2005).

IL CONSIGLIO COMUNALE
 (omissis)
 delibera

1. Di approvare la modifica dell'Art. 18 del vigente R.E., approvato con D.G.R. n. 16-493 del 18/07/2005 e s.m.i., sostituendone il testo del comma 3 con il seguente:

3. La distanza tra:

- a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
- b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
- c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

2. Di approvare altresì la modifica dell'Art. 20 del vigente R.E., approvato con D.G.R. n. 16-493 del 18/07/2005 e s.m.i., sostituendone il testo del comma 2 con il seguente:

2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

- a) "bow window" ed alle verande;
- b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

- a) ai volumi tecnici e alle opere di natura tecnica, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrioni dei macchinari degli ascensori, torrioni delle scale, ciminiere, impianti tecnologici, ai vani scala (se interni alle singole unità immobiliari, limitatamente all'effettiva superficie di occupazione, in pianta, della rampa scale e comunque in misura non superiore a mq 6) ed ai vani degli ascensori;

- b) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

- c) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinentziali nella misura massima definita dalle norme dello strumento urbanistico;

- d) ai locali cantina, interrati o seminterrati non emergenti dal suolo in misura maggiore a quella indicata all'art. 17 – comma 2; sono assimilati per analogia ai locali cantina, ai fini dell'esclusione dal computo della Sul, le superfici dei locali pertinentziali alla residenza, interrati o seminterrati come sopra, adibiti a "sgombero", "magazzino", "deposito". Sono invece da conteggiare nella Sul i locali pertinentziali alla residenza posti al piano interrato o seminterrato come sopra, adibiti a "tavernetta", "lavanderia", "bagno", "sala per giochi" ed i relativi disimpegni di accesso.

- e) alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili che soddisfino le seguenti condizioni:

- altezza massima all'imposta, misurata dal piano di calpestio al filo "sottotravetto", di cm 40
- pendenza massima del 40%
- altezza massima al colmo, misurata dal piano di calpestio al filo "sottotravetto", di cm 240
- aperture esclusivamente di tipo a lucernario (c.d. "velux") di dimensioni non superiori a mq 0,50 e superficie complessiva delle aperture non superiore a 1/25 della superficie del pavimento; eventuali aperture in facciata

di limitate dimensioni, con esclusione di portefinestre, potranno essere valutate in relazione a necessità compositive dei prospetti;

f) ai cavedi.

3. Di dare atto che le modifiche approvate rientrano tra quelle conformi al Regolamento "Tipo" ed entreranno in vigore dopo la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

4. Di demandare ai competenti Uffici Comunali gli ulteriori adempimenti occorrenti per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e per la trasmissione alla Regione ai sensi art. 3 – comma 4 – L.R. n. 19/1999.

Comune di Bene Vagienna (Cuneo)

Demanializzazione sedime strade pubbliche e classificazione ex D.Lgs n. 258/1992 tra le strade comunali. Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 28/9/2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Bene Vagienna, a seguito di Atto Pubblico Repertorio n. 2401 del 4/12/2007 con trascrizione del 7/12/2007 Reg. Particolare 7553 Reg. Generale 10869 redatto dal Pubblico Ufficiale Minniti Lucia, ha acquisito i seguenti terreni a titolo gratuito:

* Foglio 46, mappali:

- n. 236 di mq. 316 R.D. 2,37 R.A. 1,88;
- n. 242 di mq. 94 R.D. 0,70 R.A. 0,56;
- n. 154 di mq. 67 R.D. 0,50 R.A. 0,40;
- n. 156 di mq. 64 R.D. 0,48 R.A. 0,38;

Premesso che il Comune di Bene Vagienna, a seguito di Atto Pubblico Repertorio n. 50073/16843 del 17/6/2010 con trascrizione del 29/6/2010 Reg. Particolare 4025 Reg. Generale 5282 redatto dal Pubblico Ufficiale Catalano Maddalena, ha acquisito il seguente terreno:

* Foglio 46, mappali:

- n. 252 sub. 1 di mq. 33 in qualità di Ente urbano;

Premesso che il Comune di Bene Vagienna, a seguito di Atto Pubblico Repertorio n. 27071 del 16/3/1993 con trascrizione agli uffici di Mondovì n. 752 del 1/4/1993 redatto dal Pubblico Ufficiale Catalano Maddalena, ha acquisito il seguente terreno:

* Foglio 46, mappali:

- n. 122 di mq. 221 R.D. 1,65 R.A. 1,31;

Premesso che il Comune di Bene Vagienna, a seguito di Atto Pubblico Repertorio n. 1972 del 6/11/1986 con trascrizione agli uffici di Fossano n. 1147 del 26/11/1986 redatto dal Pubblico Ufficiale Francoli Fulvio, ha acquisito i seguenti terreni:

* Foglio 46, mappali:

- n. 92 di mq. 15 R.D. 0,11 R.A. 0,09;
- n. 91 di mq. 180 R.D. 1,35 R.A. 1,07;
- n. 90 di mq. 385 R.D. 2,88 R.A. 2,29;
- n. 55 di mq. 39 R.D. 0,29 R.A. 0,23;
- n. 34 di mq. 421 R.D. 3,15 R.A. 2,50;

Che l'acquisto delle aree a titolo gratuito da parte del Comune di Bene Vagienna è avvenuto subordinatamente al tipo di frazionamento approvato dall'UTE;

Che le aree cedute ed acquistate dal Comune di Bene Vagienna di cui ai precedenti elenchi sono state in parte occupate da strade pubbliche e sue pertinenze. Sono attualmente destinate a strade e sue pertinenze le particelle di seguito elencate:

* Foglio 46, mappali:

- n. 236 di mq. 316 R.D. 2,37 R.A. 1,88;
- n. 242 di mq. 94 R.D. 0,70 R.A. 0,56;
- n. 154 di mq. 67 R.D. 0,50 R.A. 0,40;
- n. 156 di mq. 64 R.D. 0,48 R.A. 0,38;
- n. 252 sub. 1 di mq. 33 in qualità di Ente urbano;
- n. 122 di mq. 221 R.D. 1,65 R.A. 1,31;
- n. 92 di mq. 15 R.D. 0,11 R.A. 0,09;
- n. 91 di mq. 180 R.D. 1,35 R.A. 1,07;
- n. 90 di mq. 385 R.D. 2,88 R.A. 2,29;
- n. 55 di mq. 39 R.D. 0,29 R.A. 0,23;
- n. 34 di mq. 421 R.D. 3,15 R.A. 2,50;

Che le strade rientrano nelle previsioni urbanistiche di piano vigenti;

Che al fine che un'area venga a far parte del demanio stradale ed assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non basta né che vi si espliciti di fatto il transito, né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l'intervento di atti di riconoscimento da parte del Comune circa la funzione assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà del Comune in base ad un atto idoneo a trasferire il dominio e che essa continui ad essere destinata all'uso pubblico;

Che le strade vanno accorpate al demanio e successivamente classificate tra le strade comunali per effetto disposto dalle disposizioni contenute nell'art. 2 comma 7 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) che definisce le strade urbane anche di tipo locale sempre comunali quando siano situate all'interno dei centri abitati;

Visto l'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica, contabile e tecnica-amministrativa, rispettivamente da parte dei responsabili dei relativi servizi, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;

Delibera

01) Di prendere atto che il Comune di Bene Vagienna, a seguito di Atto Pubblico Repertorio n. 2401 del 4/12/2007 con trascrizione del 7/12/2007 Reg. Particolare 7553 Reg. Generale 10869 redatto dal Pubblico Ufficiale Minniti Lucia, ha acquisito i seguenti terreni a titolo gratuito:

* Foglio 46, mappali:

- n. 236 di mq. 316 R.D. 2,37 R.A. 1,88;
- n. 242 di mq. 94 R.D. 0,70 R.A. 0,56;
- n. 154 di mq. 67 R.D. 0,50 R.A. 0,40;
- n. 156 di mq. 64 R.D. 0,48 R.A. 0,38.

02) Di prendere atto che il Comune di Bene Vagienna, a seguito di Atto Pubblico Repertorio n. 50073/16843 del 17/6/2010 con trascrizione del 29/6/2010 Reg. Particolare 4025 Reg. Generale 5282 redatto dal Pubblico Ufficiale Catalano Maddalena, ha acquisito il seguente terreno:

* Foglio 46, mappali:

- n. 252 sub. 1 di mq. 33 in qualità di Ente urbano.

03) Di prendere atto che il Comune di Bene Vagienna, a seguito di Atto Pubblico Repertorio n. 27071 del 16/3/1993 con trascrizione agli uffici di Mondovì n. 752 del 1/4/1993 redatto dal Pubblico Ufficiale Catalano Maddalena, ha acquisito il seguente terreno:

* Foglio 46, mappali:

- n. 122 di mq. 221 R.D. 1,65 R.A. 1,31.

04) Di prendere atto che il Comune di Bene Vagienna, a seguito di Atto Pubblico Repertorio n. 1972 del 6/11/1986 con trascrizione agli uffici di Fossano n. 1147 del 26/11/1986 redatto dal Pubblico Ufficiale Francoli Fulvio, ha acquisito i seguenti terreni:

* Foglio 46, mappali:

- n. 92 di mq. 15 R.D. 0,11 R.A. 0,09;

- n. 91 di mq. 180 R.D. 1,35 R.A. 1,07;

- n. 90 di mq. 385 R.D. 2,88 R.A. 2,29;

- n. 55 di mq. 39 R.D. 0,29 R.A. 0,23;

- n. 34 di mq. 421 R.D. 3,15 R.A. 2,50;

05) Di prendere atto che l'acquisto delle aree a titolo gratuito da parte del Comune è avvenuto subordinatamente ai tipi di frazionamento approvato dall'UTE.

06) Di prendere atto che le aree cedute ed acquistate dal Comune di cui al precedentemente elenco sono state in parte occupate da strade pubbliche e sue pertinenze. Sono attualmente destinate a strade e sue pertinenze le particelle di seguito elencate:

- n. 244 di mq. 1.677 R.D. 13,86 R.A. 9,96

- n. 252 di mq. 802 R.D. 6,63 R.A. 4,76

- n. 254 di mq. 1.550 R.D. 12,81 R.A. 9,21

- n. 170 di mq. 314 R.D. 2,35 R.A. 1,86

- n. 173 di mq. 150 R.D. 1,12 R.A. 0,89

- n. 174 di mq. 140 R.D. 1,05 R.A. 0,83

- n. 176 di mq. 266 R.D. 2,20 R.A. 1,58.

07) Di prendere atto che le strade rientrano nelle previsioni urbanistiche di piano vigenti.

08) Di prendere atto che al fine che un'area venga a far parte del demanio stradale ed assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non basta né che vi si espliciti di fatto il transito del pubblico, con la sua concreta effettiva ed attuale destinazione al pubblico transito, né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l'intervento di atti di riconoscimento da parte del Comune circa la funzione assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà del Comune in base ad un atto idoneo a trasferire il dominio e che essa continui ad essere destinata all'uso pubblico.

09) Di prendere atto che la strada va accorpata al demanio e successivamente classificata tra le strade comunali per effetto disposto delle disposizioni contenute nell'art. 2 comma 7 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) che definisce le strade urbane anche di tipo locale sempre comunali quando siano situate all'interno dei centri abitati.

10) Di dare atto che gli immobili fino ad oggi appartenenti al patrimonio disponibile dell'Ente possono essere accorpati al demanio stradale comunale in quanto presente sia l'elemento soggettivo della proprietà in capo al Comune di Bene Vagienna, sia l'elemento finalistico dell'uso pubblico accertato che viene esercitato da una col-

lettività di soggetti appartenenti ad un gruppo territoriale omogeneo.

11) Di approvare che le strade e sue pertinenze potranno essere classificate tra le strade comunali con procedure previste dal D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e L.R. n. 86/1996.

12) Di dare atto che affinché una strada sia demaniale debbono sussistere tre requisiti: la norma di carattere generale che sancisce la demanialità per tutto il genere, l'esistenza fisica del bene, la destinazione del bene ad una funzione pubblica e la permanenza di tale destinazione.

13) Di dichiarare la demanialità delle strade individuate dalle particelle catastali sopra citate.

14) Di procedere alla classificazione delle strade tra le strade comunali con le procedure previste dal D.Lgs. 285/1992 s.m.i e dalla L.R. 86/1996.

15) Di incaricare l'Ufficio Tecnico del Comune all'esecuzione del provvedimento e di attivare le procedure per la classificazione comunale delle strade, ai sensi delle procedure di cui D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e L.R. n. 86/1996.

16) Successivamente il Consiglio Comunale, stante l'urgenza, con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione *immediatamente eseguibile*, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Comune di Casorzo (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.10.2010 - Variante n. 3 ex L.R. n. 1/2007 al vigente P.R.G.C. - Adeguamento al progetto di candidatura UNESCO dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato - Adozione progetto preliminare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

1) di adottare il Progetto Preliminare della variante strutturale n. 3 di adeguamento al progetto di candidatura UNESCO composta da:

Relazione Illustrativa

Norme tecniche di attuazione

Tav. 1.1 Sviluppo del PRGC comprendente l'intero territorio comunale Scala 1:5000

ai sensi e per gli effetti del comma 9, art. 31 ter della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 1/2007;

2) di stabilire le modalità ed i tempi per il recepimento di osservazioni e proposte, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., nel seguente modo:

avviso di deposito presso la segreteria, pubblicazione per estratto all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e pubblicazione su quotidiani e giornali locali, con possibilità da parte di chiunque di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse nei successivi 30 giorni. L'avviso dell'avvenuta pubblicazione e deposito verrà reso noto nei modi previsti dalla Circolare del P.R.G.C. del 18.07.1989 n. 16 URE;

di demandare all'Ufficio tecnico comunale gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

(omissis)

Comune di Castelnuovo Don Bosco (Asti)

Piano acustico comunale. Prima variante ed aggiornamento cartografico. Approvazione.

Si rende noto

che ai sensi della L.R. 20/10/2010 n. 52, “disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico” il Comune di Castelnuovo don Bosco con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2010 ha approvato definitivamente la prima variante al Piano Acustico Comunale secondo la proposta progettuale adottata con Deliberazione C.C. n. 16 del 21/04/2010.

Castelnuovo Don Bosco, 10 novembre 2010

Il Responsabile del Procedimento

Sergio Bargetto

Comune di Cereseto (Alessandria)

Sdemanializzazione tratto di strada comunale "Roletta" per modifica tracciato.

IL SINDACO

Ai sensi dell'art. 3, comma 3° della Legge 21/11/1996 n. 86, rende noto che si è proceduto alla sdemanializzazione di un tratto di strada Comunale in oggetto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 21/11/2008, esecutiva, ai sensi di legge che si pubblica per estratto:

(omissis)

delibera

– dichiarare la sdemanializzazione, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell'art. 829 del Codice Civile, del relitto stradale denominato Strada Roletta, come meglio evidenziato nella planimetria allegata al presente atto del quale entra a far parte integrante e sostanziale, salvo esatta identificazione dello stesso che avverrà solamente dopo l'esecuzione del tipo di frazionamento;

– disporre l'annotazione della presente sdemanializzazione nell'Inventario dei Beni Immobili Comunali inserendo tale area nella parte "Beni Immobili del Patrimonio Disponibile";

– pubblicare la presente delibera di sdemanializzazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 86 del 21.11.1996 e di procedere alla pubblicazione dell'Avviso di deposito ai sensi del comma 2 del medesimo articolo al fine di determinare correttamente il periodo di presentazione di eventuali osservazioni;

– dare atto che al termine delle procedure di pubblicazione sopra citate, il Sindaco è incaricato di provvedere alla pubblicazione per estratto del provvedimento di sdemanializzazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. La sdemanializzazione acquisirà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Comune di Chieri (Torino)

Approvazione variante al lotto D del Piano di Recupero 318/09.

Deliberazione n. 89 del 30/09/2010 - approvazione va-

riante al Lotto D del Piano di Recupero n. 318/09, aree FH SP12 del PRGC relativo all'immobile sito in Piazza Pellico,

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

Di approvare la proposta di deliberazione relativa all'approvazione della variante al Lotto D del Piano di Recupero n. 2, Aree FH ED SP12 del P.R.G.C., per introduzione di un nuovo livello interrato di parcheggi ed ampliamento al piano sottotetto ad uso studi medici, in Piazza Pellico, di proprietà dell'ASL TO 5

(omissis)

Comune di Corio (Torino)

Regolamento Edilizio - Approvazione modifiche ed integrazioni.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 13 febbraio 2002, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento Edilizio comunale conforme al Regolamento Edilizio tipo della Regione secondo le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale 8 luglio 1999 n. 19 – norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1997 n. 56;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30/09/2010 è stata approvata la modifica dell'art. 32 comma 2 “Inserimento ambientale delle costruzioni del vigente Regolamento con il seguente testo:

“I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonchè inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.

Su tutto il territorio comunale è vietato:

impoverire l'apparato decorativo e gli elementi strutturali o sovrastrutturali di tipologia tradizionale, come affreschi, fregi, portali, cornicioni, lesene, pantalere, comignoli, ballatoi in legno o in lastre di pietra, modiglioni in pietra, ringhiere in ferro, inferriate di serramenti, serramenti in legno a quadrotti, serramenti con gelosie, portoni in legno, cancellate, muri e murature in mattoni e in pietra, ecc.;

eseguire interventi impropri e non direttamente finalizzati alla conservazione su manufatti architettonici isolati, di proprietà pubblica o privata (anche se non espressamente individuati nelle tavole di piano), come fontane, pozzi, forni, edicole, piloni, ponti, ecc.;

operare alterazioni definitive e sostitutive dell'acciottolato o del lastricato tradizionale delle strade veicolari o pedonali, di proprietà pubblica o privata;

sostituire negli edifici di antica costruzione le coperture in lastre di pietra (lose) con materiali di diverse caratteristiche estetiche, (i manti in lose e gli altri elementi costituenti le coperture, ove parzialmente compromessi da interventi di sostituzione, andranno ripristinate in occasio-

ne di interventi che interessino complessivamente i fabbricati, anche con utilizzo di lastre artificiali, purché di analoga apparenza materica e cromatica, conformi ai campioni depositati presso l'ufficio tecnico comunale); utilizzare rivestimenti esterni come intonaci plastici e simili, piastrellature e mattoni a faccia vista se non di tipo a mano, rivestimenti in pietra oltre lo zoccolo, zoccoli in pietra a "opus incertum" o comunque non a lastre; posare serramenti esterni metallici non tinteggiati o non trattati in modo da dissimularne l'aspetto metallizzato; realizzare volumi ed elementi architettonici (tetti, scalinate esterne, colonnati, comignoli...) sproporzionati e pretenziosi, per caratteristiche sia compositive, sia tipologiche;

utilizzare, in genere, tipologie edilizie e costruttive o materiali visibili dall'esterno che, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale o della Commissione Edilizia, risultino in contrasto con i criteri qualitativi enunciati al comma 1 del presente articolo.

Nelle aree di antica formazione (centro storico, centri e nuclei minori) è vietato:

snaturare i caratteri architettonici originali, non solo degli edifici residenziali, ma anche dei volumi rurali che vengono recuperati all'abitazione o a destinazioni accessorie, con particolare riguardo alle travate, ai fienili, ai sottotetti, quando siano di apprezzabile fattura;

trasformare i ballatoi in locali abitabili o accessori, o comunque includerli nel Volume dell'edificio;

costruire scale esterne in c.a., e chiudere le scale esterne in volumi non armoniosamente raccordati al fabbricato, anche a livello della copertura;

impiegare lattonerie in materiali diversi dal rame;

realizzare balconi in c.a., o anche in legno e in pietra ma di tipologia costruttiva non tradizionale;

realizzare terrazze interne alle falde dei tetti o abbaini di sagoma e proporzioni non coerenti con il contesto;

posare serramenti in materiali diversi dal legno, o con tipologia e partizioni dei vetri diverse dal preesistente (ove storicamente documentato);

adottare sistemi di oscuramento diversi da scuri e gelosie ad anta, che dovranno avere i cardini ancorati al muro e non al telaio di serramenti "monoblocco";

impiegare pietre di natura estranea all'uso tradizionale, e comunque incorniciarne i vani delle aperture esterne con elementi in pietra;

piazzare verso strada insegne, lampioni, cassette delle lettere, citofoni e qualsiasi altro elemento accessorio o di arredo visibile dalla pubblica via, che non sia intonato alla sobrietà del contesto.

ed è obbligatorio:

mantenere la tipologia edilizia a schiera o a corte (anche con eventuali interventi di demolizione e ricostruzione) ove questa sia necessaria all'armonica connessione con i fabbricati adiacenti e alla caratterizzazione delle strade con fronti continui;

realizzare le coperture con struttura lignea e manto in lose (anche artificiali, purché di analoga apparenza materica e cromatica, conformi ai campioni depositati presso l'ufficio tecnico comunale) o comunque in materiali storicamente attestati.

Per quanto riguarda il Centro Storico, inoltre, si richiamano come vincolanti le Norme di Attuazione del Piano di Qualificazione Urbana.

Nelle aree per attività produttive, terziarie e agricole:

è vietato costruire edifici di impatto paesaggistico deturpante, con particolare riguardo ai prospetti visibili dalle strade, per i quali devono essere evitate la muratura normale non intonacata, le pannellature prefabbricate in c.a. liscio fondo cassero, o comunque qualsiasi paramento esterno disadorno;

gli impianti tecnologici o di lavorazione che debbano collocarsi all'esterno dei capannoni, per documentate esigenze del processo produttivo, devono essere schermati da cortine di vegetazione;

in occasione di interventi eccedenti la manutenzione straordinaria, da eseguirsi su insediamenti esistenti (produttivi, commerciali o agricoli), deve essere verificato l'impatto paesaggistico complessivo delle strutture esistenti, e, se necessario, devono essere contestualmente realizzate opportune opere di mitigazione e di adeguamento alle prescrizioni sopra citate (cortine alberate, intonacatura o rivestimento delle facciate, ecc.);

in particolare, per le aree agricole, è vietata la costruzione di capannoni e strutture di tipo industriale. Pur ammettendo la realizzazione di fabbricati di grandi dimensioni e l'impiego di strutture prefabbricate in c.a. o in metallo, l'aspetto esterno degli edifici deve richiamarsi alle caratteristiche della tradizione edilizia in ambito rurale: le coperture devono essere in cotto o in materiale di colore analogo, le strutture (pilastri, travi, capriate) devono essere il più possibile occultate, i muri esterni devono essere tinteggiati opportunamente o realizzati in mattoni tipo a mano o in pietra, le aperture esterne devono avere dimensioni tradizionali (sono vietate le finestrate a nastro) e serramenti in tinta legno.

Tutte le prescrizioni del presente comma non sono intese a limitare la ricerca di nuove espressioni architettoniche, ma soltanto a salvaguardare il livello minimo di qualità degli interventi edilizi, anche quando non supportati dalla necessaria ricerca progettuale. Pertanto, qualora i progetti presentati a corredo delle richieste di intervento propongano soluzioni formali diverse da quelle sopra indicate, dimostrandone validamente la coerenza con le finalità qualitative del presente articolo, le prescrizioni del medesimo possono essere derogate.

Si da atto che il Regolamento Edilizio, a seguito delle modifiche apportate, è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691, per il quale è consentita l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Corio, 10 novembre 2010

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Antonio Nicolinti

Comune di Entracque (Cuneo)

**Lavori di realizzazione nuovo giardino di via Barale.
Estratto Decreto di Esproprio.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Vista la *Variante Strutturale* al PRGC vigente, approvata con D.G.R. n. 28-2626 in data 19.04.2006;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 13.05.2005 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in argomento;

Vista la *comunicazione di avvio del procedimento* alla Sig.ra Ghiglione Marguerite in data 08.08.2006, notificata il giorno stesso nelle mani della medesima;

Vista la *Variante Parziale* “2007”, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 27.09.2007;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 07.04.2009 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori, che comporta la *dichiarazione di pubblica utilità* dell’opera;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 06.05.2010 con la quale è stata approvata una modifica del quadro economico dell’opera, in conseguenza della determinazione del valore unitario dell’indennità provvisoria di esproprio;

Vista la lettera del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Territoriale di Cuneo, in data 02.08.2010, Prot. n. 14677, ricevuta in data 20.08.2010, Prot. n. 3843, con la quale viene confermato il deposito della cifra di € 24.180,00 a favore di Ghiglione Marguerite residente in Francia, inerente l’indennità provvisoria di esproprio;

Visto il D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, ed in particolare gli articoli 8, 23, 24, 25, 26;

Rende noto

- che con decreto in data 09.11.2010 è stata disposta a favore del Comune di Entracque l’espropriazione definitiva per i seguenti terreni:

Foglio 72 Mappale n. 602 (parte)

Foglio 72 Mappale n. 2505

per un totale di mq 806 e per una cifra di indennità provvisoria di esproprio pari ad € 24.180,00. Il tutto ai fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione nuovo giardino di Via Barale.

- che ogni informazione può essere richiesta all’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Entracque nei giorni di ricevimento del pubblico: il martedì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30, il venerdì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,30 ed il sabato mattina dalle ore 8,30 alle ore 10,30.

Entracque, 10 novembre 2010

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Urbanistica – Edilizia Privata

Ivan Di Giambattista

Comune di Grignasco (Novara)

Avviso d’asta alienazione area edificabile ad uso residenziale in via Partigiani.

Il giorno martedì 14.12.2010 alle ore 10,00, presso la sede Municipale si terrà un’asta pubblica per l’alienazione del seguente bene immobile sito in Grignasco: Terreno

edificabile ad uso residenziale, censito in catasto terreni al foglio 14 mappale 224, di mq. 2960.

Prezzo a base d’asta € 234.432,00.

Scadenza termine presentazione offerte: entro le ore 12.30 del giorno 13.12.2010.

L’Avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Grignasco e sul sito www.comune.grignasco.no.it.

Le offerte dovranno essere trasmesse mediante plico postale, o agenzia di recapito o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, complete di quanto previsto dal Bando, entro la scadenza sopraindicata ed al seguente indirizzo: Comune di Grignasco, via V. Emanuele II n. 15, 28075 Grignasco (NO).

Il Responsabile del Servizio

Milver Faccini

Comune di Locana (Torino)

Controdeduzione alle osservazioni Regionali alla variante al Piano Regolatore Generale Comunale. Adozione preliminare e ripubblicazione parziale della variante al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell’art. 15 comma 15 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Comune di Locana -Via Roma 5-10080- Locana Telef. 0124 813000 - fax 0124 83791 e-mail: locana@ruparpiemonte.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rende noto

L’approvazione della delibera del C.C. n. 33 del 11.10.2010 ad oggetto: “Controdeduzione alle osservazioni Regionali alla variante al Piano Regolatore Generale Comunale. Adozione preliminare e ripubblicazione parziale della variante al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell’art. 15 comma 15 della L.R. 56/77 e s.m.i..”

Ai sensi dell’art. 15, comma 15 della L.R. 56/77, gli elaborati di cui all’oggetto sono depositati presso Ufficio Tecnico Comunale per 30 giorni consecutivi dal 17.11.2010 al 17.12.2010 durante i quali chiunque può prenderne visione.

Nei 30 giorni successivi all’ultimo di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse limitatamente alle parti modificate.

Orario di apertura degli uffici:

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.00

sabato e domenica dalle ore 10,30 alle ore 11.30

Locana, 17 novembre 2010

Il Responsabile del Servizio

Nadia Vallino

Comune di Ovada (Alessandria)

Approvazione di variante al piano di recupero di iniziativa privata in Vico Chiuso S. Francesco.

Si rende noto, ai sensi dell’art. 41 bis, comma 6, della L.R. 56/77 che, con deliberazione C.C. n. 56 del 27.09.2010, è stata approvata la variante al Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dalla Società Vada di Varacalli Carlo & C. s.a.s. inerente la realizzazione di un edificio a prevalente destinazione residenziale in Vico

Chiuso S. Francesco.
Ovada, 3 novembre 2010

Il Dirigente settore Tecnico
Guido Chiappone

Comune di Oviglio (Alessandria)
**Approvazione variante parziale P.R.G.C. 3-2010
comma 7 art. 17 L.R. 56/77.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE
rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 assunta in data 27.09.2010, esecutiva, è stato approvato in modo definitivo la variante parziale di P.R.G.C. 3-2010 ai sensi dell'art. 17 comma 7° della L.R. 56/77 e s.m.i.;
Oviglio, 5 novembre 2010

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Marco Pavesio

Comune di Predosa (Alessandria)
Revisione del piano di classificazione acustica del territorio comunale - Approvazione definitiva.

Si rende noto

che ai sensi dell'art. 7 commi 3, 5 e 6 della L.R. 20/10/2000 n. 52, il Comune di Predosa con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/09/2010 ha approvato in via definitiva la revisione del piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale.
Gli elaborati relativi al piano di classificazione acustica del territorio comunale sono consultabili presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Predosa, 18 novembre 2010

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Franco Cavallero

Comune di Premia (Verbano Cusio Ossola)
Declassificazione tratto di reliquato stradale in Via Rodis.

IL SINDACO

Ai sensi dell'art. 3, comma 3° della L.R. 21/11/1996, n. 86 rende noto che si è proceduto alla sdemanializzazione definitiva del tratto di strada comunale in Via Rodis con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 07/10/2010, esecutiva ai sensi di legge, che si pubblica per estratto:

(omissis)

Con votazione unanime espressa per alzata di mano dai dodici presenti e votanti

delibera

1. Di prendere atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni all'avviso relativo alla proposta di sdemanializzazione del tratto di strada comunale di cui alla deliberazione consigliare n. 9 del 01/04/2010.
2. Di dare atto che è definitivamente declassificata la predetta porzione di strada comunale.
3. Di procedere, ai sensi del 3° comma dell'art. 3 della L.R. 21/11/1996 n. 86 alla pubblicazione del presente

provvedimento, per estratto, sui Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dando atto che lo stesso avrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione.

Comune di San Pietro Val Lemina (Torino)
Modifica del Regolamento Edilizio. Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 30/09/2010.

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

1. approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19, le modifiche al vigente Regolamento Edilizio comunale così come riportate nel documento intitolato "Modifiche al Regolamento Edilizio", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. dare atto che il testo definitivo del Regolamento Edilizio comunale è quello risultante nel documento intitolato "Testo Coordinato", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
3. dichiarare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19, che le modifiche apportate al regolamento sono conformi a quello tipo approvato dalla Regione Piemonte con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691, del 29/07/1999, e successive modificazioni;

Comune di Torino
Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
- Visto l' art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m i.;
- Vista la deliberazione n. 151 del Consiglio Comunale dell'8 novembre 2010 (mecc. n. 2010 – 04685/009), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 225 al vigente P.R.G., concernente l'area "Borello e Maffiotto".

Rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 12 novembre 2010 all'11 dicembre 2010 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 18 novembre 2010.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Cit-

tà di Torino (Segreteria Generale - via Milano, 1).
Torino, 9 novembre 2010

Il Direttore Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata
Paola Virano

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
- Visto l'art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;
- Vista la deliberazione n. 145 del Consiglio Comunale del 04 novembre 2010 (mecc. n. 2009 – 00969/009), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 217 al vigente P.R.G., concernente la riqualificazione del complesso della Cavallerizza Reale

Rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 12 novembre 2010 all'11 dicembre 2010 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 18 novembre 2010.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale - via Milano, 1).

Torino, 8 novembre 2010

Il Direttore Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata
Paola Virano

Comune di Torre Canavese (Torino)

Estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.09.2010 "Modifica Regolamento Edilizio Comunale".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

1. di approvare la seguente modifica del testo del vigente Regolamento Edilizio Comunale:

A) alla fine del comma 3 dell'art. 13 viene aggiunto il seguente passo:

“Per le sole finalità del presente articolo si possono considerare agibili i sottotetti in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

- accesso con scala fissa,
- rapporto aeroilluminante superiore o uguale a 1/8,
- altezze interne superiori o uguali a quelle stabilite

all'art. 36 del presente regolamento.

Si considerano volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori (quali torrioni di scale e ascensori, vasche di accumulo dell'acqua, apparecchiature per la climatizzazione dei locali e simili) a condizione che il loro ingombro sia il minimo necessario per l'uso cui sono destinati e per il loro corretto inserimento nella composizione architettonica degli edifici;

B) dopo l'art. 37 viene inserito il seguente :

“Art. 37bis Pannelli solari

1. Nelle aree individuate dal PRGC come “insediamenti urbani avente carattere storico-artistico e/o ambientale” ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 (RCS, RR e RR ta.), nelle aree AG tv e AG vna, negli ambiti sottoposti a vincoli ex D.lgs. 42/04 e nei siti di importanza comunitaria (SIC) è vietata la posa dei pannelli solari fotovoltaici e termici.

2. Nelle aree di cui al comma 1 gli obblighi di legge relativi alla produzione energetica da fonti rinnovabili possono essere soddisfatti con ricorso a soluzioni tecnologiche alternative ai pannelli solari e non comportanti impatti paesaggistici rispetto alle visuali di maggiore fruizione, ferme restando ulteriori o più restrittive disposizioni impartite dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche o dei pareri vincolanti previsti dalla legislazione vigente per la tutela dei beni culturali.

3. Tra le tecnologie compatibili con i limiti di cui al comma 2 sono ammesse quelle che integrano nelle singole tegole curve della copertura le celle di silicio per la produzione dell'energia elettrica o i recettori del calore solare. Le tegole che supportano i moduli di produzione energetica (elettrica e termica) devono risultare analoghe per dimensioni, forma e colore ai tradizionali coppi in laterizio. L'intradosso delle tegole visibile dalla via pubblica in corrispondenza degli sporti deve essere integralmente realizzato in elementi laterizi tradizionali e non lasciare intravedere alcun elemento impiantistico.

4. Al di fuori delle aree individuate dal comma 1, l'installazione dei pannelli solari è consentita in ottemperanza ai disposti della legislazione statale e regionale, avendo riguardo all'armonizzazione degli impianti rispetto ai caratteri formali degli edifici e ai valori del paesaggio, con la esclusione dei suoli ricompresi nella classe IIIa di rischio idrogeologico e di quelli destinati a vigneto. In aree per servizi pubblici gli interventi sono consentiti solo al Comune o a soggetti convenzionati con lo stesso.

5. Negli ambiti di cui al comma 4, nei quali è ammessa la posa dei pannelli solari, le strutture di altezza massima non superiore a m 3,00 da terra non costituiscono superficie coperta e possono essere posati alle distanze di:

- m 10,00 dai confini di proprietà (salve minori distanze assentite dal confinante), dalle strade comunali, dai tratti di strada provinciale interni ai centri abitati e dai fabbricati non abitativi,
- m 30,00 dai tratti di strada provinciale esterni ai centri abitati (salve minori distanze assentite dalla Provincia) e dai fabbricati abitativi;

ai pannelli di altezza massima superiore a m 3,00 da terra si applicano i parametri edilizi stabiliti dalle norme di attuazione per i fabbricati.

6. Il titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi, ove necessario, è subordinato alla redazione di un apposito studio di inserimento paesaggistico e all'adozione dei relativi accorgimenti esecutivi necessari a minimizzare l'impatto visivo delle strutture rispetto alle visuali di maggiore fruizione.

7. In ogni caso i pannelli posizionati sulle falde dei tetti devono risultare completamente integrati, in modo che l'estradosso del pannello sia complanare a quello del manto di copertura del tetto. E' sempre vietata l'installazione sul tetto di serbatoi di accumulo o di altre sovrastrutture.

8. In aree agricole la posa a terra dei pannelli solari è subordinata al rilascio di adeguate garanzie fidejussorie circa l'obbligo di rimessione in pristino dei luoghi e di smaltimento degli impianti al termine della loro funzionalità"; C) all'art. 52 – comma 3 lett. B) – la misura indicata di metri "0,30", viene sostituita da "0,50";

2. di dichiarare la modifica del Regolamento Edilizio comunale, approvate con la presente deliberazione, conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte;

3. la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

4. l'invio della presente deliberazione alla Giunta Regionale.

Il Segretario Comunale

Fernando Baglivo

Comune di Venaus (Torino)

Lavori di manutenzione straordinaria a seguito dell'evento alluvionale del maggio 2008 - Rio Supita in Comune di Venaus - Avviso ai Creditori (art. 189 D.P.R. 554/1999).

Il sottoscritto in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, con il presente atto comunica che in data 05 ottobre 2009 i lavori per la riduzione del rischio idrogeologico a seguito dell'evento alluvionale del maggio 2008 – Rio Supita in Comune di Venaus sono stati ultimati dall'Impresa ATI Giorgis Fabio – Edilcave srl. Invita pertanto coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare alla scrivente Comunità Montana entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal 18 novembre 2010 data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Venaus, 9 novembre 2010

Il Responsabile del procedimento

Nilo Durbiano

Comune di Viarigi (Asti)

Adozione Progetto Preliminare di Variante al

P.R.G.C. ai sensi dell'art. 31 bis-ter della L.R. 56/77 e s.m.ed i. per l'adeguamento dello strumento urbanistico al progetto di candidatura UNESCO dei "Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato".

Il Responsabile del Servizio

rende noto che

"Il Consiglio Comunale di Viarigi, con propria deliberazione n. 27 del 30.10.2010 pubblicata per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ha adottato la variante strutturale al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 31 bis-ter della L.R. 56/77 e s.m.ed i." per l'adeguamento dello strumento urbanistico al progetto di candidatura UNESCO dei "Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato"

La suddetta delibera e l'allegata documentazione tecnica resterà depositata presso la Segreteria del Comune in concomitanza con la pubblicazione fissata per il giorno 30 ottobre 2010.

Osservazioni in forma scritta potranno essere inoltrate nel pubblico interesse dal 1 dicembre al 30 dicembre 2010.

Il Responsabile del Servizio

Enzo Negro

Comune di Vignale Monferrato (Alessandria)

Bando comunale assegnazione posteggi su area pubblica mercato settimanale del mercoledì in piazza Mezzadra.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 07 del 01.09.2004;

Vista la disponibilità sulla Piazza destinata al mercato settimanale del mercoledì, in Piazza Mezzadra, di n. 8 posteggi, distinti, aventi le seguenti caratteristiche:

<i>n. posteggio</i>	<i>Dimensioni</i>	<i>tot. mq</i>	<i>Settore</i>
2	6 x 5	30	Destinato a tutti i settori
3	6 x 5	30	Destinato a tutti i settori
4	6 x 5	30	Destinato a tutti i settori
5	6 x 5	30	Destinato a tutti i settori
6	4 x 8	32	Destinato a tutti i settori
10	6 x 5	30	Destinato a tutti i settori
13	6 x 5	30	Destinato a tutti i settori
12	6 x 5	30	Riservato agricoltori

Per l'esatta collocazione dei posteggi sopra elencati si fa riferimento alla planimetria che si allega al presente ban-

do sub “A” per farne parte integrante e sostanziale nella quale gli stessi vengono meglio identificati;

- Vista la D.G.R. n. 32-2642 del 02.04.2001 – commercio su area pubblica – criteri di Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 e dell’art. 11 della L.R. 12.11.1999 n. 28;

- Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 17.06.2010 con la quale si è proceduto all’istituzione dell’area mercatale in Piazza Mezzadra;

- Vista la deliberazione di C.C. N. 33 del 17.06.2010 con la quale è stato approvato il Regolamento per le aree mercatali;

per l’assegnazione dei posteggi sopra indicati

dispone

1) i criteri di priorità di accoglimento delle istanze per l’assegnazione dei posteggi ai sensi lett. a) comma 1 art. 28 del D.Lgs. 114/1998 (settore merceologico alimentare e non alimentare) disponibili sono:

a) Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell’autorizzazione di presupposto esibita dall’operatore;

b) Maggiore anzianità nell’attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell’autorizzazione esibita ai fini dell’assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;

c) Maggiore anzianità dell’autorizzazione esibita;

d) a parità delle condizioni sopra elencate, priorità all’articolo mancante.

2) i criteri di priorità di accoglimento delle istanze per l’assegnazione dei posteggi disponibili riservati agli agricoltori, come stabilite dalla D.G.R. n. 32-2642 del 02.04.2001 e s.m.i. sono:

a) C.I.A.A. competente per territorio, aventi sede nel Comune di Vignale Monferrato o, in difetto, nei comuni limitrofi o in altri aziende iscritte nell’elenco o nell’albo degli operatori dell’agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 2092/1991, così come modificato dal regolamento 1804/1999;

b) a parità di condizioni fra i soggetti di cui al precedente punto a) hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune di Vignale Monferrato o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Alessandria o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte;

c) aziende che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi della CE per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale, di cui al regolamento CE 2078/1992 misure A1 - A3 ed al piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000-2006, misure F1 - F2. A questo proposito gli interessati devono dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale Ente hanno inoltrato la domanda di contributo;

d) a parità di condizioni fra i soggetti di cui al precedente punto c) hanno la priorità le aziende aventi sede nel Comune di Vignale Monferrato o, in difetto, nei Comuni limitrofi o in altri Comuni della Provincia di Alessandria o, in subordine, di altre Province della Regione Piemonte;

e) aziende agricole iscritte alla Comuni della provincia di Alessandria o, in subordine, di altre province della Regione Piemonte;

f) la minore età del soggetto titolare dell’impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si tratti di società il requisito della minore età è riconosciuto all’impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant’anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali;

g) ai fini dell’applicazione delle priorità di cui al presente art. 2, si considera sede aziendale quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita secondo le previsioni della l. 9 febbraio 1963 n. 59 (norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti);

3) l’obbligo di presentare le domande esclusivamente su appositi moduli forniti dall’Ufficio Attività Produttive di questo Ente o reperibili sul sito internet di questo Ente www.comune.vignalemonferrato.al.it, con marca da bollo da € 14,62, debitamente compilati e sottoscritti;

4) le domande dovranno essere inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno: Comune di Vignale Monferrato – Ufficio Attività Produttive – Piazza del Popolo n. 7 – 15049 – Vignale Monferrato (AL)

5) le domande dovranno essere inviate entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

6) le domande eventualmente pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro.

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia. Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet di questo Comune nei termini di legge per eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Il Responsabile del Servizio Attività Produttive
Marina Caprioglio

Comune di Volpiano (Torino)

Estratto deliberazione C.C. n. 63 del 02/10/2010 ad oggetto: "Regolamento edilizio approvato con deliberazione C.C. n. 71 del 15/10/2004 e s.m.i. Approvazione modifiche ed integrazioni".

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1. di approvare, per le ragioni e le motivazioni esposte in premessa, così come proposte dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 193 del 16/09/2010 per l’approvazione del Consiglio Comunale, l’elaborato di raffronto tra il regolamento edilizio vigente ed il Regolamento Edilizio modificato, come risulta dall’elaborato allegato “A”, che si allega all’atto originale.

2. di approvare il testo coordinato del Regolamento Edilizio contenente le modifiche ed integrazioni apportate, come risulta dall’allegato “B”, composto da 70 articoli, che si allega all’atto originale.

3. di dichiarare la conformità del presente Regolamento Edilizio al Regolamento Edilizio tipo della Regione Piemonte, approvato con DCR 29/07/1999 n. 548-9691 e s.m.i.

4. di prendere atto che il regolamento adottato, dovrà seguire le procedure per l'approvazione definitiva previste dalle norme vigenti;

5. di demandare al Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio i conseguenti atti gestionali, compreso l'invio della deliberazione di approvazione delle modifiche al Regolamento, alla Giunta Regionale Assessorato all'Urbanistica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della LR n. 19/99.

Il Responsabile
del Servizio Ambiente e Territorio
Monica Veronese

Comune di Volvera (Torino)

Estratto del Decreto di esproprio n. 2/2010 per la realizzazione dell'opera "Strada perimetrale esterna denominata Viale Europa Unita".

Estratto del Decreto di esproprio n. 2/2010

(omissis)
decreta

In favore di:

- Comune di Volvera, con sede in Via Ponsati 34, (omissis)

Contro:

- Innocenti Marisa - (omissis) - proprietà 1/1 è disposta l'espropriazione degli immobili occorrenti per la "Realizzazione strada perimetrale esterna denominata viale Europa Unita - secondo lotto di intervento" siti in questo Comune ed identificati al Catasto Terreni come al seguente prospetto:

Fg. 25 mappale 1026 (ex 600 parte) - sup. da acquisire 72 mq attraverso il versamento di un'indennità totale pari ad € 208,80, a condizione che questo provvedimento venga notificato ed eseguito nel rispetto delle norme e procedure che seguono;

(omissis)

Un estratto del presente decreto sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

(omissis)

Volvera, 3 novembre 2010

Il Responsabile
Roberto Racca

Comune di Volvera (Torino)

Estratto del Decreto di esproprio n. 1/2010 per la realizzazione dell'opera "Strada perimetrale esterna denominata Viale Europa Unita".

Estratto del Decreto di esproprio n. 1/2010

(omissis)
decreta

In favore di:

- Comune di Volvera, con sede in Via Ponsati 34, (omissis)

Contro:

- Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo -

(omissis) - proprietà 1/1, è disposta l'espropriazione degli immobili occorrenti per la "Realizzazione strada perimetrale esterna denominata viale Europa Unita - secondo lotto di intervento" siti in questo Comune ed identificati al Catasto Terreni come al seguente prospetto:

Fg. 25 mappale 1016 (ex 922 parte) - sup. da acquisire 127 mq attraverso il versamento di un'indennità totale pari ad € 368,30, a condizione che questo provvedimento venga notificato ed eseguito nel rispetto delle norme e procedure che seguono;

(omissis)

Un estratto del presente decreto sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

(omissis)

Volvera, 3 novembre 2010

Il Responsabile
Roberto Racca

Comune di Volvera (Torino)

Estratto del Decreto di esproprio n. 3/2010 per la realizzazione dell'opera "Strada perimetrale esterna denominata Viale Europa Unita".

Estratto del Decreto di esproprio n. 3/2010

(omissis)
decreta

In favore di:

- Comune di Volvera, con sede in Via Ponsati 34, (omissis)

Contro:

- Canavesio Domenico - (omissis) - proprietà 3/9,

- Canavesio Liliana - (omissis) - proprietà 2/9,

- Canavesio Giovanni - (omissis) - proprietà 2/9,

- Canavesio Maria Gabriella - (omissis) - proprietà 2/9 è disposta l'espropriazione degli immobili occorrenti per la "Realizzazione strada perimetrale esterna denominata viale Europa Unita - secondo lotto di intervento" siti in questo Comune ed identificati al Catasto Terreni come al seguente prospetto:

Fg. 25 mappale 1039 (ex 57 parte) - sup. da acquisire 152 mq attraverso il versamento di un'indennità totale pari ad € 440,80, a condizione che questo provvedimento venga notificato ed eseguito nel rispetto delle norme e procedure che seguono;

(omissis)

Un estratto del presente decreto sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

(omissis)

Volvera, 3 novembre 2010

Il Responsabile
Roberto Racca

Comune di Volvera (Torino)

Estratto del Decreto di esproprio n. 4/2010 per la realizzazione dell'opera "Strada perimetrale esterna denominata Viale Europa Unita".

Estratto del Decreto di esproprio n. 4/2010
(omissis)
decreta

In favore di:

Comune di Volvera, con sede in Via Ponsati 34, (omissis)

Contro:

Colombo Roberto - (omissis) - proprietà 1/1 è disposta l'espropriazione degli immobili occorrenti per la "Realizzazione strada perimetrale esterna denominata viale Europa Unita - secondo lotto di intervento" siti in questo Comune ed identificati al Catasto Terreni come al seguente prospetto:

Fg. 25 mappale 1040 (ex 849 parte) - sup. da acquisire 232 mq attraverso il versamento di un'indennità totale pari ad € 672,80, a condizione che questo provvedimento venga notificato ed eseguito nel rispetto delle norme e procedure che seguono;

(omissis)

Un estratto del presente decreto sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

(omissis)

Volvera, 25 ottobre 2010

Il Responsabile
Roberto Racca

Comunita' Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino)

Avviso ad opponendum - Lavori di completamento pertinenze area sciistica Località Carello con creazione parcheggio pubblico e realizzazione copertura piastra polivalente in Località Nusiglie - 2° lotto stralcio funzionale".

IL SINDACO

in esecuzione del disposto dell'art. 189 del Regolamento D.P.R. 21.12.1999, n. 554

invita

tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di immobili o danni relativi, fossero ancora creditori verso l'Impresa Edilnardi s.a.s. di Nardi Danilo e C. con sede in Locana (TO) Via Roma, 63 esecutrice dei lavori di "Completamento pertinenze area sciistica Località Carello con creazione di parcheggio pubblico e realizzazione copertura piastra polivalente in zona Nusiglie in Comune di Locana – 2° lotto stralcio funzionale", assunti con contratto in data 09 Febbraio 2010, Rep. n. 243, registrato all'Agenzia delle Entrate di Cuornè in data 10 Febbraio 2010 al n. 16/I, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente

avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Sindaco

Giovanni Bruno Mattiet

Ente di Gestione del Parco Naturale del Monte Fenera - Borgosesia (Vercelli)

Pubblicazione e deposito delibera del Consiglio Direttivo n. 14 del 28.10.2010 avente ad oggetto: Adozione di Variante Piano d'Area.

Ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19, il Responsabile del Procedimento

rende noto

che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14 del 28 ottobre 2010, è stata adottata la Variante Generale del Piano d'Area;

che la predetta Deliberazione di adozione è pubblicata all'Albo Pretorio dei Comuni del Parco e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, mentre tutti gli atti della Variante vengono depositati presso gli Uffici del Parco;

che a partire dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e per i successivi quarantacinque giorni, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare, presso gli Uffici del Parco in Borgosesia frazione Fenera Annunziata, osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi.

Il Responsabile del Procedimento

GianFranco Aina

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione dirigenziale n. 2503 del 05/11/2010: Associazione Autonoma "Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.) di Ornavasso" con sede in Ornavasso (Vb), Piazza del Municipio n. 10. Iscrizione nella sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola del registro regionale delle organizzazioni di volontariato - Sezione Protezione Civile.

IL DIRIGENTE

(omissis)

Determina

1. di iscrivere, per le motivazioni individuate in premessa, l'Associazione "Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.) di Ornavasso", con sede in Ornavasso (VB), Piazza del Municipio n. 10 nella sezione provinciale protezione civile del Verbano Cusio Ossola del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, quale associazione autonoma (omissis).

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 38/94 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente del Settore

Alberto Folli

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione dirigenziale n. 2505 del 05/11/2010: Associazione Autonoma "Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.) di Villadossola" con sede in Villadossola (VB), Via Fabbri n. 33/C. Iscrizione nella sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola del registro regionale delle organizzazioni di volontariato - Sezione Protezione Civile.

IL DIRIGENTE

(omissis)

Determina

1. di iscrivere, per le motivazioni individuate in premessa, l'Associazione "Volontari Antincendi Boschivi (A.I.B.) di Villadossola", con sede in Villadossola (VB), Via Fabbri n. 33/C nella sezione provinciale protezione civile del Verbano Cusio Ossola del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, quale associazione autonoma (omissis).

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 38/94 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente del Settore

Alberto Folli

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione dirigenziale n. 2523 del 08/11/2010 - Associazione "A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, VCO" con sede in Ghiffa (VB), corso Risorgimento n. 9 (omissis). Iscrizione nella sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola del registro regionale delle organizzazioni di volontariato - sezione socio assistenziale. Articolazione dell'associazione A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Piemonte - Onlus.

IL DIRIGENTE

(omissis)

Determina

1. di iscrivere, per le motivazioni individuate in premessa, l'Organizzazione "A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, VCO", con sede in Ghiffa (VB), Via Risorgimento n. 9 (omissis) nella sezione provinciale socio assistenziale del Verbano Cusio Ossola del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, quale articolazione dell'Associazione "A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Piemonte - Onlus".

Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 38/94 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente del Settore

Alberto Folli

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 633-132902 del 14/10/2010. Derivazione n. 3151 - Ditta Michelin Italiana S.p.A. - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso produzione di beni e servizi e civile in Comune di Alessandria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

Determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite 4 pozzi in Comune di Alessandria ad uso produzione di beni e servizi e civile a favore della ditta Michelin Italiana S.p.A.

La concessione è accordata per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 165 l/s, media di 74 l/s per un volume annuo di mc 2.335.000.

di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 12/10/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alle strutture esterne dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, le targhe assegnate (Codici Univoci AL P 04803 – AL P 04804 – AL P 04805 – AL P 04806) ed a mantenerle in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione

Tutela e Valorizzazione Ambientale

Protezione Civile

Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio

Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 634-132964 del 14/10/2010. Derivazione n. 1537 - Ditta Michelin Italiana S.p.A. - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso civile in Comune di Alessandria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

Determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite 1 pozzo in Comune di Alessandria ad uso civile a favore della ditta Michelin Italiana S.p.A.

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 2 l/s, media di 0,16 l/s per un volume annuo di mc 5.000.

di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 12/10/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;
- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 01320) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione

Tutela e Valorizzazione Ambientale

Protezione Civile

Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio

Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Determinazione dirigenziale n. 640-134722 del 19/10/2010. Derivazione n. 947 - Ditta Vignoli Bruno - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo in Comune di Castelnuovo Scrivia.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

Determina

di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite 4 pozzi in Comune di Castelnuovo Scrivia ad uso agricolo a favore della ditta Vignoli Bruno.

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e

continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 25 l/s, media di 8,42 l/s per irrigare ettari 16,88 di terreni.

di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 18/10/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;
- ad applicare alle strutture esterne dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, le targhe assegnate (Codice Univoco AL P 00187 – AL P 00188 – AL P 00189 – AL P 00190) ed a mantenerle in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione

Tutela e Valorizzazione Ambientale

Protezione Civile

Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio

Mario Gavazza

Provincia di Asti

L.R. 38/94 - Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Tutela e Valorizzazione dell'ambiente. Determinazione del Dirigente n. 4947 del 11/10/2010.

IL DIRIGENTE

(omissis)

Determina

1. di iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Provinciale di Asti – Sezione Tutela e Valorizzazione dell'ambiente l'Organizzazione di Volontariato "Progetto Radis", con sede a Rocca d'Arazzo, Via Sant'Anna 62 (omissis);

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3. di inviare successivamente il presente provvedimento alla Segreteria Organi Istituzionali dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza all'art. 18 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale, nonché al competente Settore della Regione Piemonte e all'Organizzazione di Volontariato sopra indicata.

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 13 agosto 2010 n. 2.240: licenza di attingimento d'acqua pubblica ad uso Produzione di Beni e Servizi (lavorazione di sienite e graniti), dal Rio Bele, in Comune di San Paolo Cervo, rilasciata alla ditta "Gamma Srl" . Pratica n. 118AT.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

Di rilasciare alla ditta "Gamma Srl" (omissis), il 1° rinnovo della licenza di attingimento d'acqua ad uso Produzione di Beni e Servizi dal Rio Bele, in Comune di San Paolo Cervo, (omissis).

L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato (omissis) per caduta naturale, mediante un tubo in PVC Ø 32 mm. immerso in una lama del Rio, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/secondo massimi 0,50 (omissis);

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Ordinanza n. 132/G-I-3-338BI - Istanza in data 25 gennaio 2010 del Signor Marco Pellerei per concessione di derivazione d'acqua sotterranea pubblica dalla falda freatica mediante estrazione da laghetto di cava esistente ubicato in frazione Spolina del Comune di Cossato, ad uso produzione di beni e servizi (raffreddamento), con restituzione nel medesimo bacino artificiale. Pratica provinciale n. 338BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza datata 25 gennaio 2010, presentata e registrata in pari data al n. 3.516 di protocollo provinciale, con la quale il Signor Marco Pellerei, (omissis), ha chiesto il rilascio della concessione prescritta dall'articolo 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., per poter estrarre dalla falda freatica affiorante naturalmente in un laghetto di cava artificiale esistente ed ubicato in frazione Spolina del Comune di Cossato, litri al secondo massimi 60 ed un volume massimo annuo derivabile di metri cubi 300.000, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 10 d'acqua sotterranea pubblica, ad uso produzione di beni e servizi (raffreddamento), con restituzione integrale nel medesimo bacino artificiale; Acquisiti i pareri preliminari di cui agli articoli 10 e 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., in senso favorevole, laddove ritenuti necessari in relazione alla fattispecie della domanda;

Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775; la L. 5 gennaio 1994, n. 36 ed il D.P.R. 11 febbraio 1999, n. 238 e loro ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22 e successive 11 novembre 1996, n. 88; 9 agosto 1999, n. 22; 26 aprile 2000, n. 44; 7 aprile 2003, n. 6 e 29 gennaio 2009, n. 3;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R ed il successivo 10 ottobre 2005, n. 6/R;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il successivo 16 gennaio 2008, n. 4;

Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque";

Visto il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R ed i successivi 25 giugno 2007, n. 7/R e 17 luglio 2007, n. 8/R;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2008, n. 23-8585, recante "Piano di Tutela delle acque - Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra. Approvazione.";

ordina

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii.,

1) - che la domanda datata 25 gennaio 2010, presentata dal Signor Marco Pellerei, (omissis), sia depositata, unitamente agli atti di progetto / allo stato di consistenza ad essa allegati, presso il Settore Ambiente e Agricoltura – Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18 novembre 2010, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2) - la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

3) - l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di Cossato, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_ent/avvisi/acque_art11/index.htm).

4) - l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 11 gennaio 2011, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Cossato. Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 1, al Settore Ambiente e Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., al Dipartimento provinciale Arpa Piemonte di Biella, al "Comando Regione Militare Nord di Torino, ed al Comune di Cossato, oltre che al richiedente stesso.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza al Settore "Meteo Idrografico" competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –

Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'Agenzia del Demanio di Torino, al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di Vercelli, al Consorzio d'Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli, alla A.S.L. competente, all'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese –Vercellese – Casalese" di Vercelli, alle competenti Direzioni e Settori della Regione Piemonte a Torino, alla Comunità Montana "Valle Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi" di Casapinta (BI) ed al competente soggetto gestore del servizio idrico integrato.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n°241. A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura, Dr. Giorgio Saracco;
- l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;
- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Annamaria Baldassi;
- il Funzionario referente per l'istruttoria è il Geom. Lucio Menghini;

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui allo stesso regolamento regionale.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.

Biella, 4 novembre 2011

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Cuneo
Politiche sociali e volontariato

Decreto n. 24 del 22/10/2010 Sezione Provinciale del-

L'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione B Iscrizione Cooperativa Sociale "Società Cooperativa Sociale Roccabruna".

Il Dirigente Settore Politiche Sociali

(omissis)

decreta

Di iscrivere alla sezione provinciale dell'albo Regionale delle Cooperative Sociali, sezione B), al n. 55/B, la cooperativa sociale "Società Cooperativa Sociale Roccabruna" con sede in 12020 Roccabruna - Strada Cantoni Alpini 11, al nr. 55/B), dandone ufficiale comunicazione agli interessati a norma degli art. 5, comma 3 ed art. 3, comma 3 della L.R. 18/94 e s.m.i..

Il Dirigente

Maria Maddalena Mondino

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 565-35755/2010 del 29-9-2010: concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di None, in misura di litri/sec massimi 15 e medi 12,68 ad uso potabile, assentita alla SMAT S.p.A.. Codice univoco: TO-P-10135.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 565-35755/2010 del 29-9-2010 - Codice univoco: TO-P-10135.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla SMAT S.p.A.

- (omissis) - con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio n. 14, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda mediante pozzo, in Comune di None - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 35 n. 59 - in misura di litri/sec massimi 15 e medi 12,68 per complessivi metri cubi annui 400.000 ad uso potabile da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 19-1-2004 data di inizio della derivazione, così come dichiarato dal richiedente, subordinatamente

alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 29-9-2010. (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 566-35759/2010 del 29-9-2010: concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Oglanico, ad uso lavaggio industriale biancheria assentita alla Lavit Service di Tarantino Sergio. Codice univoco: TO-P-10336.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 566-35759/2010 del 29-9-2010 - Codice univoco: TO-P-10336.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Lavit Service di Tarantino Sergio - (omissis) - con sede legale in Oglanico, Via A. Moro n. 7/a, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Oglanico - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 6 n. 616 - in misura di litri/sec massimi 1 e medi 0,36 per complessivi metri cubi annui 11.300 ad uso produzione di beni e servizi da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 29-9-2010. (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 547-34373/2010 del 17/09/2010 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal Fiume Dora Baltea, in Comune di Strambino ad uso agricolo assentita al Sig. Andrea Domenico.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

D.D. del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 547-34373/2010 del 17/09/2010 - (Cod.: A/1031)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

Determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo al Sig. Andrea Domenico con sede in Via Belvedere, 1 - Frazione Crotte - 10019 Strambino (TO), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume Dora Baltea, in Comune di Strambino ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 3 l/s, la portata media non superi gli 0,1 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 1500 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo dei terreni siti nel Comune di Strambino, distinti in Catasto dal Foglio 27 Particelle nn. 1-4-6, dal Foglio 43 Particelle nn. 51-68-61 e dal Foglio 50 Particelle nn. 93-98, aventi la superficie complessiva di Ha 04.00.00; (omissis)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Domanda del 21.11.2008 della Valderna srl di concessione di derivazione d'acqua a scopo energetico dal

Fiume Dora Riparia a mezzo del canale di restituzione di un'esistente centrale idroelettrica, in Comune di Buttigliera Alta.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. 155/124 del 29/10/2010:

"Vista la domanda della Valderna srl in data 21/11/2008, di concessione di derivazione d'acqua dal canale di restituzione del proprio impianto idroelettrico già esistente in Comune di Buttigliera Alta, in misura di 1490 litri/s massimi e 1330 litri/s medi ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 4 la potenza nominale media di kW 522, con restituzione nel Fiume Dora Riparia nel Comune di Buttigliera Alta;

Constatato che l'impianto idroelettrico esistente a monte, ancorché sia in corso apposita istruttoria di variante dei relativi termini di concessione, al momento risulta concesso con le seguenti caratteristiche: 14.940 litri/s massimi e 13.950 litri/s medi – e rilevato che il nuovo impianto oggetto della domanda 21/11/2008 non può venire assentito in termini differenti dall'impianto dal quale deriva; il programmato impianto presenta dunque le seguenti caratteristiche: Qmax 14.940 l/s, Qmed 13.950 l/s, salto invariato di 4 metri, potenza nominale media kW 547,06;

(omissis)

Ordina

la sopracitata domanda in data 21/11/2008 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Buttigliera Alta.

La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 11/1/2011 alle ore 10:00 con ritrovo presso il Municipio del Comune di Buttigliera Alta. Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione precedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e

da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Latagliata.

(omissis)

Provincia di Torino

Servizio amministrazione e Controllo Area Risorse idriche e qualità dell'aria

L. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i.: iscrizione alla sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato - sezione "Tutela e valorizzazione dell'ambiente" - del "Circolo legambiente di Villafranca Piemonte".

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni indicate in premessa di iscrivere l'associazione "Circolo Legambiente di Villafranca Piemonte", con sede legale in Villafranca Piemonte in via Piave n. 36 (omissis) alla Sezione Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Tutela e valorizzazione dell'ambiente.

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 30 giorni dalla notifica o dall'intervenuta piena conoscenza.

3. La presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia di Torino e sul B.U.R. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 38/1994 e s.m.i..

4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 7 ottobre 2010

Il Dirigente

Roberto Arnulfo

Provincia di Vercelli

Istanza 18/06/2001 della ditta G.D.M. di Gaviati Ezio, ora G.D.M. di Gaviati Ezio e Lorenzo s.n.c. per concessione preferenziale derivazione acqua da falda sotterranea in Comune di Trino per uso civile. Prat. n. 1434.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

omissis

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 19.08.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta G.D.M. di Gaviati Ezio e Lorenzo s.n.c. con sede legale in S.S. 31 bis del Comune di Trino (omissis), la concessione preferenziale per poter derivare da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Trino, la quantità d'acqua di l/s 14 massimi corrispondenti ad un volume annuo di mc. 10 da utilizzare per scopi civili (igienico).

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza

delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale (omissis), intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – Piazza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - 10122 Torino", (omissis) con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione; relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 128,00 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente del Settore (Dr. Piero Gaetano Vantaggiato)

Estratto del disciplinare n. 87 del 28/10/2010

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione (omissis)

Provincia di Vercelli

Istanza 06/03/2006 della ditta C.V.B. s.r.l. per concessione preferenziale derivazione acqua da falda sotterranea in Comune di Tronzano per uso civile. Prat. n. 1700.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscrit-

to in data 29.07.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta C.V.B. s.r.l. con sede legale in C.so Stati Uniti 41 del Comune di Torino e unità locale operativa in Via E. Mattei, 4 del Comune di Tronzano V.se (omissis), la concessione preferenziale per poter derivare da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo ubicato nella località Via E. Mattei 4 del Comune di Tronzano V.se, la quantità d'acqua di l/s 8 massimi corrispondenti ad un volume annuo di mc. 3.000 da utilizzare per scopi civili.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale (omissis), intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – Piazza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - 10122 Torino", (omissis) con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione; relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 128,00 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente del Settore (Dr. Piero Gaetano Vantaggiato)

Estratto del disciplinare n. 88 del 28/10/2010

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione...(omissis)

Provincia di Vercelli

Istanza 07/12/2007 della ditta Floricoltura Il Verde dell'Isola s.a.s., ora Floricoltura Gorreri di Alberghina Angela, per concessione preferenziale derivazione da falda sotterranea in Comune di Vercelli per uso agricolo. Prat. 1756.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 17.09.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta Floricoltura Gorreri di Alberghina Angela con sede in Via Casanova 8 del Comune di Vercelli (omissis), la concessione preferenziale per poter derivare da falda sotterranea, a mezzo di due pozzi ubicati nella località Isola del Comune di Vercelli, la quantità d'acqua di l/s 1,34 massimi corrispondenti ad un volume annuo di mc. 2.500 da utilizzare per scopi agricoli (irriguo).

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale (omissis), intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – Piazza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - Piazza Castello, 165 - 10122 Torino", (omissis) con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione; relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 21,00 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione

per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente del Settore (Dr. Piero Gaetano Vantaggiato)

Estratto del disciplinare n. 85 del 22/10/2010

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione...(omissis)

Provincia di Vercelli

Istanza 07.09.2010 della ditta Turbo Wasch 2000 di Ponzio Flavio e C. s.n.c. per subingresso nella concessione di derivazione assentita con determinazione dirigenziale n. 1471 del 05.04.2005. Pratica n. 1123.

Determinazione del Dirigente n. 2851 del 11.10.2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1) Di trasferire, salvo i diritti di terzi, alla ditta Turbo Wash 2002 di Ponzio Flavio & C. s.n.c. con sede legale in C.so Peschiera, 272 del Comune di Torino e unità operativa in Via Vercelli 22 del Comune di Caresanablot - (omissis), la titolarità del diritto di derivazione da falda sotterranea in Comune di Caresanablot di lt/sec. 3,6 massimi d'acqua corrispondenti ad un volume annuo di metri cubi 2.000 da utilizzare per produzione beni e servizi (attività di prestazione del servizio – autolavaggio), di cui alla determinazione dirigenziale n. 1471 del 05.04.2005.

2) Di stabilire che la concessione dovrà continuare ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dalla determinazione dirigenziale n. 1471 del 05.04.2005, nonché dal disciplinare n. 34237 di rep. del 03.05.2005.

3) Di imporre a carico della ditta Turbo Wash 2002 di Ponzio Flavio & C. s.n.c l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti, nonché il versamento di Euro 309,50 (trecentonove/50) pari alla metà del canone annuo fissato dalla determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009 e ciò a titolo di cauzione così come stabilito dall'articolo 31, comma 2, del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al con-

cessionario che all'Amministrazione concedente.

Il Dirigente del Settore
Piero Gaetano Vantaggiato

Provincia di Vercelli

Istanza 03.06.2010 dell'Azienda Agricola De Giuli per rinnovo licenza di attingimento d'acqua dal torrente Elvo per uso irriguo. Pratica n. 1707.

Determinazione n. 2149 del 27.07.2010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R alla ditta Azienda Agricola De Giuli con sede legale in Via S. Vittore, 47 del Comune di Milano (omissis) il rinnovo della licenza, già oggetto della determinazione dirigenziale n. 2005 del 29.07.2009, per poter continuare ad attingere dal torr. Elvo in Comune di Casanova Elvo la quantità massima di lt/sec. 20 massimi d'acqua corrispondente ad un volume annuo di mc. 6.000 da utilizzarsi per irrigare ettari 16 circa di terreni situati in Comune di Casanova Elvo.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Piero Gaetano Vantaggiato

ACCORDI DI PROGRAMMA

Provincia di Vercelli

Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la provincia di Vercelli per la realizzazione dell'intervento di "restauro, ristrutturazione e recupero dell'ex lavatoio - Sede distaccata del liceo scientifico "A. Avogadro" di Vercelli" in attuazione dell'intesa istituzionale di programma sottoscritta in data 26 maggio 2006.

Premesso che: in data 26 maggio 2006 la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli hanno definito attraverso un'Intesa Istituzionale di Programma gli obiettivi di comune interesse da conseguire attraverso il coordinamento delle rispettive azioni. Tra questi figura l'iniziativa "Interventi di adeguamento degli edifici scolastici".

Con il presente accordo di programma si intende dare attuazione, di concerto con la Provincia di Vercelli, prioritariamente all'intervento che prevede il "Restauro dell'edificio denominato "ex lavatoio" di Corso Palestro a Vercelli per realizzare nuove aule scolastiche per il Liceo Scientifico "A. Avogadro".

L'immobile è stato trasferito in comodato d'uso trentennale rinnovabile, dal Comune di Vercelli alla Provincia, con scrittura privata sottoscritta in data 04 febbraio 2009. Tutto ciò premesso: dato atto che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 416 del 09 marzo 2009 è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione del "Liceo Scientifico di Corso Palestro in Vercelli: restauro, ristrutturazione e recupero dell'edificio ex lavatoio per realizzare la nuova sede staccata" per un importo complessivo di Euro 1.040.000,00;

dato atto che con nota del Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Cerutti, Prot. 0023750 del 17 aprile 2008, è stata dichiarata la conformità urbanistica dell'opera; dato atto che nel corso della Conferenza di Servizi indetta dalla Provincia di Vercelli presso gli Uffici della Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione professionale e lavoro – Settore Edilizia Scolastica, in data 09 dicembre 2009, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dalla Provincia di Vercelli condidandone l'iniziativa e i contenuti;

viste la scheda relativa all'intervento in oggetto, pervenute agli uffici regionali, che costituisce parte integrante del presente accordo;

vista l'Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli sottoscritta il 26 maggio 2006;

visto l'art. 34, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17";

vista la DGR 16 febbraio 2004, n. 60 – 11776 "Modifica all'art 7, comma 7.1 delle direttive sugli accordi di programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223)";

vista la DGR 9 febbraio 2009, n. 25-10762 "Modifica della DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa alle assunzioni delle direttive degli accordi di Programma";

vista la richiesta della Provincia prot. n. 0072244 del 21 ottobre 2009 di attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di Programma per l'iniziativa "Interventi di edilizia scolastica" destinato al restauro, ristrutturazione e recupero dell'edificio ex lavatoio per realizzare la nuova sede staccata del Liceo Scientifico "A. Avogadro", Corso Palestro – Vercelli;

vista la DGR n. 14 – 5562 del 26 marzo 2007 "I.I.P. con le Province. - Procedure per l'attuazione";

vista la pubblicazione sul BUR n. 8 del 21 febbraio 2008 da parte della Provincia di Vercelli dell'avvio del procedimento;

verificato che con nota del Presidente della Provincia, Prot. 0085818 del 20 novembre 2009, è stato individuato il Responsabile del Procedimento nella persona dell'Ing. Stefano Cerutti;

si stabilisce che

L'anno 2010, addì 5 del mese di febbraio alle ore 11.00 presso la sede della Regione Piemonte

tra

La Regione Piemonte rappresentata dalla Presidente, Mercedes Bresso, (o da suo delegato) domiciliata per la carica in Torino, Piazza Castello 165;

La Provincia di Vercelli rappresentata dal Presidente, Renzo Masoero (o da suo delegato), domiciliato in Vercelli, Via San Cristoforo 7,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse ed allegati. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo di programma. Il presente

Accordo di programma è finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa denominata "Interventi di edilizia scolastica" prevista dall'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta con la Provincia Vercelli. Il contributo richiesto con nota prot. n. 0072244 del 21 ottobre 2009 è pari a 1.000.000,00 di Euro. In particolare l'Accordo prevede la realizzazione dell'intervento denominato "Liceo Scientifico di Corso Palestro in Vercelli: Restauro, ristrutturazione e recupero dell'edificio ex lavatoio per realizzare la nuova sede staccata".

Art. 3 - Soggetto attuatore. La Provincia di Vercelli è il soggetto attuatore degli interventi.

Art. 4 - Obblighi a carico delle parti. Per la realizzazione del presente Accordo le parti si impegnano e si obbligano come segue:

a) la Provincia di Vercelli si impegna a: redigere ed approvare la progettazione fino al livello definitivo degli interventi descritti nell'articolo 2;

realizzare gli interventi nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche;

finanziare gli interventi per complessivi Euro 40.000,00; provvedere alla copertura finanziaria di eventuali costi aggiuntivi e/o di completamento delle opere;

aggiornare semestralmente la scheda di intervento (al 30/6 e al 31/12), avvalendosi del sistema MAP, allegata al presente atto;

b) la Regione Piemonte si impegna a: finanziare la progettazione degli interventi fino al livello definitivo nella misura del 7% del costo complessivo degli stessi, pari a Euro 72.800,00. Eventuali somme non impegnate per la progettazione definitiva potranno essere utilizzate per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;

finanziare la realizzazione delle opere oggetto dell'accordo fino alla concorrenza della somma stabilita di Euro 1.000.000,00 nell'arco di tre anni, come indicato nella seguente tabella 1:

Tabella 1. Finanziamento regionale, Denominazione Intervento:

Liceo Scientifico di Corso Palestro in Vercelli: "Restauro, ristrutturazione e recupero dell'edificio ex lavatoio per realizzare la nuova sede staccata",

Costo complessivo: € 1.040.000,00,

Risorse provincia: € 40.000,00,

Contributo regionale: € 1.000.000,00, di cui anno 2009 (quota progettazione) € 72.800,00, anno 2010 (opere) € 500.000,00, anno 2011 (opere) € 427.200,00. A tale impegno la Regione farà fronte ricorrendo al capitolo UPB DB 015082 del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2010 (L.R. 36/2008).

Le richieste di pagamento saranno inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro - Settore Edilizia Scolastica - Via Meucci, n. 1, 10121 Torino. La liquidazione del contributo, nei limiti della disponibilità economica stabilita per ogni singola annualità, è subordinata alla presentazione della seguente documentazione in duplice copia: I. Interventi comprendenti anche la liquidazione della quota di finanziamento regionale per la progettazione fino al livello definitivo:

1° Rata, pari al 100% del finanziamento concesso per la

realizzazione della progettazione fino al livello definitivo riferito alla realizzazione dei rispettivi interventi ammessi a finanziamento: esatta denominazione ed indirizzo degli edifici sede di scuola secondaria di II grado oggetto del finanziamento; indirizzo, n. partita IVA o codice fiscale dell'ente, estremi della Tesoreria e relativo numero conto corrente con codice IBAN sul quale effettuare il pagamento, nominativo e recapito telefonico di un referente; atto variazione Bilancio e riapprovazione piano finanziario aggiornato con l'importo effettivo del finanziamento ricevuto; comodato d'uso, debitamente registrato, stipulato tra la Provincia e il Comune di Vercelli per la concessione dell'Immobile di proprietà comunale denominato "ex Lavatoio" alla Provincia di Vercelli. Tale atto dovrà riportare i contenuti presenti nel comodato d'uso trentennale rinnovabile, stipulato tra le parti con scrittura privata sottoscritta in data 04 febbraio 2009 ed essere integrato secondo i contenuti esplicitati rispettivamente dalla Deliberazione della Giunta Provinciale di Vercelli n. 690 del 23 novembre 2009 e dalla Deliberazione della Giunta Comunale della Città di Vercelli n. 169 del 25 novembre 2009; incarico/i professionali a totale copertura della prestazioni necessarie all'espletamento della progettazione fino al livello definitivo.

2° Rata, pari al 30% del finanziamento concesso per la realizzazione degli interventi al netto delle anticipazioni sulla progettazione all'atto dell'Inizio dei lavori: dichiarazione del progettista attestante il rispetto della normativa antisismica (ordinanza n. 3274 del 20-03-2003 così come contenuta nel Testo Unico "Norme tecniche per le costruzioni", Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 gennaio 2008 e s.m.i.); copia dell'atto di approvazione del progetto preliminare e definitivo; copia dell'atto di approvazione del progetto esecutivo, del verbale di validazione e dei relativi elaborati progettuali; copia dell'atto o degli atti con il quale il soggetto beneficiario approva e liquida le spese tecniche inerenti la progettazione e copia delle relative fatture; copia del contratto di appalto dei lavori, registrato nelle forme di legge; copia del verbale di inizio lavori;

3° Rata, pari al 30% del finanziamento concesso per la realizzazione degli interventi al netto delle anticipazioni sulla progettazione: copia dell'atto o degli atti con il quale il soggetto beneficiario approva o attesta l'avanzamento dei lavori in misura non inferiore al 30%; certificati di pagamento e copia delle relative fatture comprovanti l'avanzamento dei lavori in misura non inferiore al 30%.

4° Rata, pari al 20% del finanziamento concesso per la realizzazione degli interventi al netto delle anticipazioni sulla progettazione: copia dell'atto o degli atti con il quale il soggetto beneficiario approva o attesta l'avanzamento pari al finale dei lavori; copia del certificato di fine lavori; certificati di pagamento e copia delle relative fatture comprovanti l'avanzamento pari al finale dei lavori.

5° Rata, pari al residuale dell'importo del contributo effettivamente erogabile, liquidata a struttura ultimata e funzionante: copia dell'atto con il quale il soggetto beneficiario approva il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, nonché il quadro economico definitivo di tutte le spese sostenute per la realizzazione delle

opere; copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori; quadro economico consuntivo di tutte le spese sostenute per la realizzazione delle opere, unitamente a copia delle fatture quietanzate ovvero copia dei rispettivi mandati di pagamento comprovanti i pagamenti effettuati; dichiarazione del Dirigente Scolastico competente che attesti l'effettivo funzionamento della struttura (Copia unica); aggiornamento del Questionario Edificio e del Questionario Sede dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, di cui alla L. 23/96, relativa all'edificio oggetto dell'intervento si richiede la trasmissione sia su supporto cartaceo che su supporto informatico utilizzando i file aggiornati scaricabili dal sito: http://www.regione-piemonte.it/istruz/anagrafe_edisco/riservata/index.htm, nome utente: *ediliziascolastica*, password: EDISCO-00. L'emissione dei mandati di liquidazione da parte della Regione Piemonte è comunque subordinata all'effettiva disponibilità di cassa del momento. Gli eventuali importi residui, non impegnati nella realizzazione delle suddette opere a seguito degli adeguamenti progettuali, economie di gestione, ribassi d'asta, ecc., potranno essere utilizzati dall'amministrazione provinciale per lavori ed opere funzionali e/o migliorative dell'intervento in questione, nel rispetto delle norme vigenti ed a seguito di parere favorevole del Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 8.

Art. 5 - Tempi e attuazione dell'accordo. Il presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 Dicembre 2012. La mancata osservazione degli obblighi, di cui all'articolo precedente, comporta l'immediata risoluzione dell'accordo stesso.

Art. 6 - Modifiche ai progetti. Non sono consentite varianti e modifiche sostanziali ai progetti ovvero che alterino le finalità o le caratteristiche funzionali degli interventi. Eventuali varianti in corso d'opera che comportino modifiche al quadro economico di cui all'art. 4 dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia ed essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, al Collegio di Vigilanza; il Collegio si esprimerà sull'ammissibilità delle stesse in relazione a quanto stabilito dal presente articolo. Eventuali incrementi al costo delle opere, che comportino il superamento del finanziamento assegnato, sono a totale carico della Provincia di Vercelli.

Art. 7 - Modifiche dell'Accordo. L'accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari. Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Art. 8 - Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi. E' istituito un Collegio di Vigilanza presieduto dal Presidente della Provincia Vercelli o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia Vercelli, o loro delegati. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le con-

dizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo. I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Provincia di Vercelli all'atto dell'adozione del presente Accordo.

Art. 9 - Variazioni urbanistiche. L'accordo non comporta variazioni urbanistiche.

Art. 10 - Effetti dell'Accordo. I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo medesimo o che contrastino con esso. I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

Art. 11 - Revoca e sanzioni. Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

Art. 12 - Controversie. Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l'esecuzione dell'accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 8 del presente accordo. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi sopradetti, tali controversie saranno devolute alla decisione del Collegio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Il Collegio arbitrale sarà formato da tre membri, uno designato dalla Regione Piemonte, uno della Provincia Vercelli ed uno nominato dal Presidente del Tribunale Vercelli, che giudicheranno della questione con equità, entro 30 giorni dall'avvio dell'esame. In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il presidente del Tribunale Vercelli provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell'invito della parte più diligente. Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al Titolo VIII del Codice di procedura Civile.

Art. 13 - Norma di rinvio. Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 14 - Pubblicazione. La Provincia Vercelli trasmette alla Regione Piemonte il presente accordo di programma, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 15 - Spese. Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della Provincia Vercelli. Letto, confermato, sottoscritto

La Presidente della Regione Piemonte
delegato dalla Presidente

Assessore Giovanna Pentenero.

Il Presidente della Provincia di Vercelli
Renzo Masoero

Provincia di Vercelli

Decreto di Nomina del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di programma tra Regione Piemonte e Provincia di Vercelli per la realizzazione dell'intervento di restauro, ristrutturazione e recupero del fabbricato denominato ex-lavatoio a sede distaccata del Liceo scientifico "A. Avogadro" di Vercelli.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che in attuazione dell'Intesa Istituzionale di programma tra la Provincia di Vercelli e la Regione Piemonte sottoscritta in data 26 maggio 2006, è stato stipulato, in data 5 febbraio 2010, un Accordo di programma per la realizzazione dell'intervento di "Restauro, ristrutturazione e recupero dell'Ex. Lavatoio come sede distaccata del Liceo Scientifico "A. Avogadro" di Vercelli.

Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Accordo di programma la Provincia deve istituire il Collegio di vigilanza presieduto dal Presidente della Provincia e composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia di Vercelli o loro delegati.

La Regione con lettera, prot. 0005959/SB0100/1.45 del 23 Marzo 2010, designava i propri componenti e comunicava i nominativi del rappresentante delegato e del collaboratore della Regione Piemonte nel Collegio di vigilanza.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 34 comma 7 D.Lgs. 267/2000

decreta

di istituire il Collegio di vigilanza per l'Accordo di programma sopracitato che sarà così composto:

Per la Provincia di Vercelli:

Dott. Leonardo Cerenzia Presidente del Collegio

Ing. Giorgetta Liardo delegata in rappresentanza della Provincia

Per la Regione Piemonte:

Dott.ssa Anna Maria Bassani delegata in rappresentanza della Regione

Dott. Alfonso Facco in qualità di collaboratore

Vercelli, 22 ottobre 2010

Il Commissario Straordinario

Leonardo Cerenzia

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Novara

Avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto "Il Sole di Barengo" localizzato in Comune di Barengo Località Cascina Cascinino.

In data 02.07.2010, le sig.re Eleonora Zanari e Ornella Pagliattone proprietarie del terreno di Via Cascina Chiesa, hanno depositato presso l'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA della Provincia di Novara, C.so Cavallotti n. 31, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e dell'art. 10 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto "Il Sole di Barengo" localizzato in Comune di Barengo Località Cascina Ca-

scinino, Via Cascina Chiesa, rientrante nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Rifiuti VIA SIRA (lun/ven 9 - 13.00; il lunedì ed il giovedì anche 15/16.30) per 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato ed è visionabile sul sito della Provincia alla pagina:

<http://www.provincia.novara.it/Ambiente/via/ProgettiInCorso/>, nonché presso il Comune di Barengo, Ufficio Tecnico.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica di assoggettabilità è stabilita entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato il procedimento dovrà comunque concludersi con una pronuncia espressa circa l'assoggettabilità a VIA.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile dei procedimenti è il Dott. Edoardo Guerrini, Dirigente del Settore – Ambiente Ecologia Energia, tel. 0321/378.516 fax. 0321/378545.

Il Dirigente di Settore

Edoardo Guerrini

Provincia di Novara

Nuovo impianto fotovoltaico localizzato in Strada Comunale del Buontalento in prossimità di Cascina Buontalento nel Comune di Casaleggio.

In data 11.10.2010, il sig. Luigi Veronesi in qualità di legale rappresentante dell'Impresa individuale Veronesi Luigi, con sede legale a Casaleggio Novara (No), Via Umberto 1° n. 9, ha depositato presso l'Ufficio VIA, SIRA della Provincia di Novara, C.so Cavallotti n. 31, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e dell'art. 10 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto "Nuovo impianto fotovoltaico" localizzato in Strada Comunale del Buontalento in prossimità di Cascina Buontalento nel Comune di Casaleggio, rientrante nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio VIA SIRA (lun/ven 9 - 13.00; il lunedì ed il giovedì anche 15/16.30), per 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato ed è visionabile sul sito della Provincia alla pagina:

<http://www.provincia.novara.it/Ambiente/via/ProgettiInCorso/>, nonché presso il Comune di Casaleggio, Ufficio Tecnico.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica di assoggettabilità è stabilita entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato il procedimento dovrà comunque concludersi con una pronuncia espressa circa l'assoggettabilità a VIA.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio VIA, SIRA nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dott. Edoardo Guerrini, Dirigente del Settore Ambiente Ecologia Energia, tel. 0321/378.516 fax. 0321/378545.

Il Dirigente di Settore
Responsabile del procedimento
Edoardo Guerrini

Provincia di Novara

Nuovo impianto fotovoltaico localizzato in prossimità di Cascina Raffaella nel Comune di Briona presentato dal sig. Luca Chiaramonti.

In data 15.10.2010, il sig. Luca Chiaramonti in qualità di legale rappresentante dell'Impresa individuale Chiaramonti Luca, con sede legale a Castellazzo Novarese, Cascina Raffaella n. 4, ha depositato presso l'Ufficio VIA, SIRA della Provincia di Novara, C.so Cavallotti n. 31, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e dell'art. 10 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto "Nuovo impianto fotovoltaico" localizzato in prossimità di Cascina Raffaella nel Comune di Briona, rientrando nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio VIA SIRA (lun/ven 9 - 13.00; il lunedì ed il giovedì anche 15/16.30), per 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato ed è visionabile sul sito della Provincia alla pagina:

<http://www.provincia.novara.it/Ambiente/via/ProgettiInCorso/>, nonché presso il Comune di Briona, Ufficio Tecnico.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica di assoggettabilità è stabilita entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato il procedimento dovrà comunque concludersi con una pronuncia espressa circa l'assoggettabilità a VIA.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio VIA, SIRA nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dott. Edoardo Guerrini, Dirigente del Settore Ambiente Ecologia Energia, tel. 0321/378.516 fax. 0321/378545.

Il Dirigente di Settore
Responsabile del procedimento
Edoardo Guerrini

Provincia di Vercelli

Realizzazione di un campo fotovoltaico da realizzarsi in comune di Trino (VC) in località Leri-Cavour. Dit-

ta Agatos Green Power Trino srl.

In data 25.10.2010 la Ditta Agatos Green Power Trino srl, con sede legale in Milano Via Cesare Ajraghi n. 30, ha depositato all'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli (Servizio VIA – Settore Pianificazione Territoriale) Via S. Cristoforo 3 Vercelli, ai sensi dell'art. 12 comma 2 lettera a) della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati del Progetto di "Realizzazione di un campo fotovoltaico da realizzarsi in Comune di Trino (VC) in località Leri-Cavour", allegati alla relativa domanda di Pronuncia di Compatibilità Ambientale presentata ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. n. 40/98, (prot. di ricevimento n. 0087648 del 26.10.2010).

Il Proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati con pubblicazione sul quotidiano "La Stampa" del 24.10.2010.

L'opera rientra nella tipologia progettuale n. 36 dell'Allegato B2 della L.R. n. 40/98 "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda", ma sottoposto a valutazione per decisione dell'Autorità Competente assunta con Det. Dir. n. 2.678 del 24.09.2010.

Come si evince dalla domanda e dalla documentazione presentata, il Progetto consiste, sinteticamente, nella realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza 71,76 MWp, localizzato in località Leri Cavour del Comune di Trino (VC), nei pressi della esistente Centrale elettrica a ciclo combinato di Terna S.p.A., su una superficie totale di circa 150 ettari circa in disponibilità della Società proponente. Il sito risulta già completamente recintato e non adatto all'uso agricolo.

Il progetto prevede la realizzazione dell'intero campo in lotti da circa 1 MWP ciascuno collegati ad un proprio inverter ed indipendente lotto per lotto. La cantierizzazione avverrà sud verso nord e sarà completata nel corso di anni 2 circa. La produzione attesa di energia elettrica risulta pari a circa 77.705 MW/anno, che sarà conferita alla rete di distribuzione presso l'esistente centrale termoelettrica. Lungo le linee di confine è prevista la realizzazione di una siepe campestre.

Sono previste opere e misure compensative quali: realizzazione di fascia ecologica posta a nord dell'impianto; recupero zona umida nella fascia d'ombra delle torri della centrale Galileo Ferraris; recupero del tracciato storico che collegava il Borgo di Leri Cavour alla Cascina Colombara; riforestazione in parte all'interno del Borgo di Leri Cavour e in parte nell'area Parco Naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino; recupero mediante opere di restauro conservativo e nuovi insediamenti tipologici di parte del Borgo di Leri Cavour al fine di creare un nuovo "polo didattico" attrattivo e fruibile.

La Ditta Agatos Green Power Trino srl ha contestualmente (25.10.2010) presentato istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico a terra da 71,74 MWP sito in località Leri Cavour di Trino.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso:

- l'Ufficio di Deposito Progetti - Servizio VIA dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli - (da Lunedì a Giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00), al quale potranno essere inoltrati eventuali elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, ivi comprese informazioni o contributi tecnico-scientifici;

- il Comune di Trino (VC).

Ai sensi della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento designato è la Dott.ssa M. Ranghino, Direttore del Settore Pianificazione Territoriale. Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi al Servizio VIA - Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Vercelli, tel. 0161/590382, fax 0161/590332.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Firmato, il Dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale,
Responsabile dell'Organo Tecnico Provinciale,
M. Ranghino

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Envie (Cuneo)

Estratto deliberazione Consiglio comunale n. 19 del 5 agosto 2010 "Statuto comunale. Modifica. Determinazioni".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)
delibera

1° - Di modificare lo Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 21.12.1999 e ss.mm.ii., come segue:-

a) viene introdotto l'art. 21/bis:

Art. 21/bis – Presidenza del Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto dall'Assemblea fra i propri membri, ad esclusione del Sindaco, nella prima adunanza. Lo stesso dovrà riportare almeno la metà dei voti dei consiglieri assegnati.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la metà dei voti assegnati, si procede al ballottaggio fra i due consiglieri che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti, risultando eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

In sede di prima applicazione si procede all'elezione del Presidente del Consiglio nella prima seduta successiva all'entrata in vigore dello statuto.

Il Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale, salvo il caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, in cui si procederà a nuova elezione.

Qualora il Presidente sia assente o debba essere riletto la presidenza è temporaneamente assunta dal Sindaco o dal Vice Sindaco. In caso di assenza, dimissioni, decadenza,

rimozione o decesso del Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale.

Il tale qualità il Presidente:-

- a) convoca e presiede il Consiglio comunale;
- b) controlla l'esistenza del numero legale;
- c) dichiara aperta la seduta;
- d) sceglie gli scrutatori;
- e) concede ai consiglieri la facoltà di parlare secondo l'ordine col quale hanno chiesto la parola;
- f) dirige e modera la discussione, richiamando ad attenersi all'argomento gli oratori che se ne allontanano;
- g) cura l'osservanza delle leggi;
- h) rifiuta la trattazione di ordini del giorno formulati con frasi sconvenienti od estranei agli argomenti in discussione;
- i) richiama all'ordine gli oratori che non ottemperino ai suoi richiami e toglie loro la parola quando continuino a non obbedirgli;
- j) può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto;
- k) mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare e proclama il risultato delle votazioni con l'assistenza degli scrutatori;
- l) dichiara chiusa, o sospesa, o sciolta l'adunanza.

b) viene modificato il comma 1 dell'art. 36:

da "Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale, la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento", a:-

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento".

Il Segretario comunale
Luisa Silvestri

Comune di Fiano (Torino)
Statuto comunale.

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1

Principi Fondamentali

1. Il Comune di Fiano è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
2. E' ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
3. Si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali.
4. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
5. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e/o Comunità Montane;

6. Realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Articolo 2 Finalità

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e di cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
 - g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Articolo 3 Programmazione e Cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Torino, con la Regione Piemonte e con la Comunità Montana "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone".

Articolo 4 Territorio e Sede Comunale

1. Il territorio del Comune costituito dal Capoluogo, dalle borgate e località storicamente riconosciute si estende per Kmq. 12.19, confinante con i Comuni di Cafasse, Vallo, Varisella, La Cassa, Druento, Robassomero, Nole e Villanova.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo, Piazza XXV Aprile numero civico 1.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dalla Giunta Comunale.

Articolo 5 Albo Pretorio

1. Il Comune è dotato di un apposito spazio destinato ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, e per gli adempimenti previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. Gli atti verranno pubblicati all'Albo Pretorio secondo le norme di legge.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su sua attestazione, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 6 Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Fiano" e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica n. 2087 in data 25 febbraio 1983.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I Consiglio Comunale

Articolo 7 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 8 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determinando l'indirizzo ed esercitando il controllo politico - Amministrativo, rappresenta l'intera comunità, per cui discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio Comunale e ne procede alla convocazione.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco e, in mancanza di questi, dal consigliere anziano.

Articolo 9 Competenze ed Attribuzioni

1. Il consiglio adempie alle funzioni specificatamente demandatagli dalle leggi statali e regionali conformando-

si ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti previsti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi costituzionali della pubblicità e legalità onde garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
3. Privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione statale, regionale, provinciale, Comunità Montana e di ogni altro Ente Locale.
4. Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.

Articolo 10

Sessioni e convocazioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono inserite le proposte di deliberazioni inerenti il Bilancio di previsione ed il Rendiconto della gestione. Sono considerate straordinarie in ogni altra ipotesi.
3. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili, mediante un preavviso di almeno 24 ore.
4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni prima, fatti salvi i casi specificamente previsti dalla legge, dal presente Statuto o dai Regolamenti comunali.
5. La convocazione del Consiglio comunale con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consigliare.
6. La convocazione del Consiglio è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune con le modalità stabilite dal Regolamento.
7. L'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza, da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul sito internet del Comune e deve essere pubblicizzato adeguatamente anche mediante affissione di manifesti murari, per consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consigliare che ne disciplina il

funzionamento.

11. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Articolo 11

Linee programmatiche per il mandato amministrativo

1. L'azione amministrativa e lo sviluppo di progetti dell'Amministrazione Comunale hanno come elementi di riferimento, in relazione a ciascun mandato amministrativo, specifiche linee programmatiche.
2. Le linee programmatiche configurano gli obiettivi generali, gli spazi di progettualità, le scelte strategiche ed il quadro complessivo delle risorse rispetto ai quali sono elaborati programmi ed atti d'indirizzo definitori degli obiettivi e dei piani esecutivi di gestione del Comune.

Articolo 12

Definizione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco predispose un articolato documento descrittivo delle linee programmatiche per il mandato amministrativo.
2. Il documento rappresentativo degli elementi di programmazione caratterizzanti l'attività dell'Amministrazione comunale è impostato in modo da configurare per ogni singola area di intervento gli obiettivi stabiliti, i risultati attesi, le risorse economiche e strumentali utilizzabili, nonché le risorse umane interessate.
3. L'elaborazione delle linee programmatiche deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data di insediamento e deve essere formalizzata mediante una decisione della Giunta.
4. I singoli assessori possono contribuire alla formulazione del documento contenente le linee programmatiche con proposte ed elementi informativi inerenti le materie ed i progetti di propria competenza.
5. Nell'elaborazione delle linee programmatiche, il Sindaco tiene conto delle indicazioni e delle istanze provenienti dalla Comunità Locale.
6. Al fine di sollecitare e razionalizzare i contributi qualificati dei cittadini, delle forme di aggregazione, delle associazioni e dei soggetti operanti nell'ambito economico territoriale, il Sindaco può indire apposita istruttoria pubblica, i cui risultati sono riportati alla Giunta per le necessarie valutazioni e, successivamente, al Consiglio in sede di confronto sulle linee programmatiche.
7. Il documento contenente le linee programmatiche è comunque sottoposto al Consiglio entro centocinquanta giorni dall'insediamento del Sindaco.
8. Il Consiglio Comunale prende in esame le linee programmatiche, valutando gli elementi costitutivi delle azioni e dei progetti dell'Amministrazione per il mandato amministrativo e procedendo ad un confronto sui conte-

nuti delle stesse con il Sindaco e gli assessori, anche nell'ambito delle Commissioni Consiliari.

Articolo 13

Attuazione delle linee programmatiche

1. Gli assessori, ciascuno per le materie di propria competenza, promuovono e controllano l'attuazione, sotto il profilo del corretto sviluppo degli indirizzi politico-amministrativi, delle linee programmatiche, informandone periodicamente il Sindaco.
2. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, se nominato, ed i Responsabili di servizio adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni atto necessario a dare traduzioni, sotto il profilo programmatico, d'indirizzo e gestionale, alle linee programmatiche, con riferimento al bilancio, agli atti di programmazione, ai piani, agli atti generali di indirizzo, al piano esecutivo di gestione, agli atti di organizzazione e di gestione.

Articolo 14

Verifiche ed adeguamenti delle linee programmatiche

1. Il Sindaco, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una dettagliata relazione sullo sviluppo e sul grado di realizzazione complessivo delle linee programmatiche.
2. La realizzazione delle azioni e dei progetti previsti dalle linee programmatiche è posta a confronto con i risultati del controllo interno di gestione, nonché con il quadro di gestione delle risorse economiche.
3. In sede di presentazione della relazione, il Sindaco può proporre integrazioni, adeguamenti strutturali o modifiche delle linee programmatiche conseguenti a valutazioni effettuate:
 - con riferimento ad analitici rapporti del Segretario Comunale, dei Responsabili di Servizio preposti alle principali strutture dell'Amministrazione Comunale;
 - con riguardo alle osservazioni ed alle specifiche proposte di ciascun Assessore in relazione alle materie dell'area di propria competenza.
4. Le valutazioni del Sindaco sono formalizzate in un documento sottoposto alla Giunta, nel quale, per ogni integrazione, adeguamento o modifica, sono riportati chiaramente gli elementi giustificativi riferiti alle situazioni di contesto, alle istanze ed alle indicazioni della comunità locale, alle esigenze di rispetto dell'impostazione fondamentale delle linee programmatiche, nonché alle esigenze ed alle possibilità derivanti dallo stato economico-finanziario complessivo del Comune.
5. L'esame delle integrazioni e delle modifiche deve avvenire nell'ambito di un dibattito consiliare nel quale il Sindaco e gli assessori sono chiamati ad illustrare gli elementi giustificativi delle proposte modificative e di adeguamento.

Articolo 15

Consuntivazione dell'attuazione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco presenta al Consiglio, in prossimità della fine del mandato amministrativo, un articolato documen-

to nel quale è definito, in termini di consuntivazione, lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

2. Il consuntivo dell'attuazione delle linee programmatiche è soggetto all'esame del Consiglio, a seguito di confronto sul grado di realizzazione dei piani, dei progetti e delle azioni.

Articolo 16

Commissioni - Attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale, nello svolgimento delle proprie attività, può costituire Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchieste, studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito Regolamento.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organi di partecipazione, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni permanenti sono prevalentemente finalizzate all'esame preliminare e preparatorio di atti deliberativi di particolare rilevanza del Consiglio onde agevolare e favorire il miglior funzionamento dello stesso.
5. Le Commissioni temporanee o speciali possono istituirsi per l'esame di determinate materie riguardanti questioni particolari la cui individuazione è definita dal Regolamento del Consiglio Comunale.
6. Il regolamento disciplinerà, almeno, l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del presidente della commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.

Articolo 17

Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che presenta i requisiti di legge; in caso di parità dal più anziano di età.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente. Esse sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci.
4. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo, dopo formale richiamo del Presidente, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comu-

nale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Articolo 18

Diritti e doveri dei consiglieri.

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. La modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Articolo 19

Gruppi Consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, esterni alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Capo II

Giunta e Sindaco

Articolo 20

Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell'efficienza e della collegialità.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro de-

gli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Articolo 21

Nomina e prerogative

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il quarto grado, di affinità di I grado, di affiliazione ed i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
5. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta resta in carica, assieme al Consiglio, fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso decadenza del Sindaco e della Giunta.

Articolo 22

Composizione della Giunta.

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori previsti dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti di norma tra i Consiglieri; può tuttavia essere nominato un Assessore esterno al Consiglio, purché dotato dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. L'Assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.
4. I componenti la Giunta comunale competenti di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Articolo 23

Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco

3. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Articolo 24

Cessazione della carica di Assessore

1. Gli Assessori cessano dalla carica per:
 - a) dimissioni;
 - b) rimozione con Decreto Ministeriale;
 - c) perdita dei requisiti richiesti per la carica di Assessore;
 - d) decadenza dell'intera Giunta;
 - e) revoca.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno effetto immediato. Alla sostituzione e/o revoca degli Assessori provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 25

Attribuzioni

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del decreto legislativo 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, attribuite al Sindaco, al Segretario comunale o ai responsabili dei servizi comunali; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Articolo 26

Deliberazioni degli Organi Collegiali

1. Gli organi collegiali, in prima convocazione, deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salve maggioranze qualificate previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, allorquando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e/o apprezzamenti su persone il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei Servizi, se-

condo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

6. Per la nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge, è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti; quando deve essere comunque rappresentata la minoranza sono nominati coloro che hanno conseguito un maggior numero di voti.

Articolo 27

Divieto generale di incarichi e consulenze –

Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Articolo 28

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale ed è membro del Consiglio comunale; rappresenta il Comune di cui è il legale rappresentante.
2. Il Sindaco:
 - a) sovrintende all'andamento generale dell'ente;
 - b) provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività;
 - c) convoca e presiede la Giunta comunale, stabilendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
 - d) ha facoltà di delegare agli Assessori i poteri che la legge gli attribuisce. In particolare, il Sindaco può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore dell'Amministrazione o a specifici progetti.
 - e) esercita le funzioni di competenza statale, attribuitegli quale Ufficiale del Governo nelle materie previste dall'art. 54 T.U.E.L ed adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
 - f) in quanto rappresentante legale dell'Ente, promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla.

Articolo 29

Attribuzioni quale organo di amministrazione

Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

convoca i comizi per i Referendum previsti dall'art. 8 del D.lgs. n. 267/2000;

emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50 commi 5 e 6 del dlgs n. 267/2000;

nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;

nomina i Responsabili degli Uffici e Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Articolo 30

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 31

Attribuzioni organizzatorie

1. Il Sindaco:

a) dispone la convocazione del Consiglio Comunale, stabilendone gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, e lo presiede ai sensi del regolamento;

b) provvede alla convocazione del Consiglio Comunale quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

c) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

d) esercita poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio, in quanto di competenza consiliare.

Articolo 32

Vicesindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore anziano, individuato con le modalità del consigliere anziano.

3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Articolo 33

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Nel caso la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I

Segretario Comunale

Articolo 34

Segretario Comunale

1. E' nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, secondo le direttive e con le modalità stabilite dal Sindaco.

Articolo 35

Funzioni del segretario comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e cura la stesura dei relativi verbali.

2. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento

delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

3. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e di intesa con l'amministrazione, le procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative.

4. Il Segretario Comunale, oltre ai compiti previsti da particolari disposizioni di legge e/o regolamenti:

- a) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- b) presiede, di regola, le Commissioni di Concorso per il reclutamento del personale;
- c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
- d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri Comunali e dei cittadini agli atti e alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
- e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione, la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
- f) ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune che non siano per legge, Statuto o regolamento, riservati alla competenza del Sindaco o dei Dirigenti;
- g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze;
- h) dispone l'invio ai Dirigenti di settore delle leggi, decreti, circolari ed ogni altra documentazione giuridico amministrativa ritenuta utile per il loro costante aggiornamento;
- i) vigila per assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, adottando i provvedimenti del caso ed esercitando, ove necessario, anche i poteri sostitutivi;
- l) promuove, autonomamente o su proposta dei Responsabili delle Aree, i procedimenti disciplinari nei confronti del personale e adotta le sanzioni sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Capo II

Ordinamento degli uffici

Articolo 36

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) autonomia - trasparenza - efficienza;
- b) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- c) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento della struttura;
- d) individuazione di responsabilità strettamente collegata

all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, il conseguimento della massima flessibilità del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento di strutture adeguate, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Articolo 37

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati con le modalità stabilite nel regolamento di organizzazione.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco, dalla Giunta e dal Segretario Comunale.

Articolo 38

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano, in rappresentanza dell'Ente, i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) curano la tempestiva attuazione degli indirizzi politico-amministrativi espressi dagli organi elettivi, esercitando funzioni di iniziativa, coordinamento, direzione e controllo nei confronti dei dipendenti, uffici e servizi;
 - b) organizzano in modo efficiente le risorse umane, finanziarie e strutturali loro assegnate;
 - c) trattano le pratiche di maggiore importanza anche con contatti con uffici e organi amministrativi e politici di altri enti pubblici e privati;
 - d) predispongono gli schemi deliberativi e la corrispondenza di maggiore importanza ed emanano gli atti di rilevanza esterna demandati all'amministrazione;
 - e) curano la gestione finanziaria sia sotto l'aspetto dell'entrata, sia sotto l'aspetto della spesa in conformità alle direttive e ai principi dettati dalla Giunta comunale;
 - f) presiedono le commissioni di gara, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e procedono alla designazione degli altri membri;
 - g) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - h) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - i) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

- j) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento, ad eccezione di quelle di competenza del Sindaco;
 - k) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco o dal Segretario;
 - l) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
 - m) espletano tutte le altre incombenze previste da leggi, regolamenti o provvedimenti dell'amministrazione o del segretario.
3. Il responsabile dell'Ufficio tecnico redige inoltre, con la collaborazione dei tecnici subordinati, progetti di opere pubbliche; ne dirige l'esecuzione dei lavori; esegue il collaudo anche sotto il profilo statico quando l'opera è diretta da un professionista esterno.
4. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto o dai regolamenti, impartendo le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Articolo 39 Personale

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e tra questi, il Segretario e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Capo III Servizi pubblici comunali

Articolo 40 Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile ed economico della comunità locale. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

2. Il Consiglio comunale può individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella comunità, e stabilire le modalità per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso Consiglio le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.
3. Il Comune individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di trasparenza, economicità, efficienza organizzativa e qualità delle prestazioni. Esercita il controllo, qualunque sia la forma di gestione prescelta, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e la loro corrispondenza agli indirizzi dell'Amministrazione.
4. Per la gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto attività per le quali siano presenti sul territorio associazioni operanti nel medesimo settore, si privilegeranno, previa verifica della convenienza economica e qualitativa, forme che garantiscono la partecipazione delle associazioni medesime.
5. La gestione dei servizi sarà assicurata nelle seguenti forme:
- a) in economia
 - b) in concessione a terzi
 - c) a mezzo di istituzione
 - d) a mezzo di azienda speciale
 - e) a mezzo di società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste

Articolo 41 Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali da assumere a carico del Comune.

Articolo 42 Concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscono l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. La scelta del concessionario è effettuata attraverso procedure di gara, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune.

Articolo 43 Istituzioni

1. I servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, con-

cernenti i settori della sicurezza sociale, dello sport, della cultura, della pubblica istruzione, del turismo, del tempo libero ed altre attività socialmente rilevanti, possono essere gestiti tramite istituzioni.

2. L'istituzione, organismo strumentale del Comune, viene costituita quando le dimensioni e la natura del servizio ne rendono conveniente la creazione, sotto il profilo organizzativo, economico e della qualità del prodotto finale.

3. Il Consiglio Comunale procede alla costituzione di istituzioni indicandone la dotazione di beni patrimoniali, i mezzi finanziari ed il personale, e ne definisce, mediante apposito regolamento, gli indirizzi specifici e le modalità di funzionamento. Il regolamento disciplina, in particolare, la costituzione degli organi, la struttura organizzativa, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, le modalità per l'esercizio della vigilanza, le forme specifiche di controllo dei risultati di gestione e di verifica economico-contabile, i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

4. L'istituzione ha autonomia gestionale e contabile, ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. L'istituzione, secondo quanto previsto dal regolamento, svolge la propria attività tramite personale proprio o comandato da parte del Comune; può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato o di associazioni che perseguono fini sociali. Il trattamento economico e giuridico del personale è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

Articolo 44

Organi dell'istituzione

1. Sono organi dell'istituzione: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
2. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione.
3. Il consiglio di amministrazione è costituito da n. tre componenti, compreso il presidente.
4. I componenti del consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto della minoranza consiliare. Gli stessi restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.
5. Il Sindaco può revocare dall'incarico il presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

Articolo 45

Aziende Speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza imprenditoriale ed economica è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche ad una pluralità di servizi.
2. L'azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale. Uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha

l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Lo statuto dell'azienda speciale ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento, ne individua gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione degli organi comunali, stabilisce le modalità per l'esercizio da parte del Comune del potere di vigilanza e di verifica sui risultati della gestione, determina i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

Articolo 46

Organi dell'azienda speciale

1. Sono organi dell'istituzione: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Le rispettive competenze sono stabilite dallo statuto dell'azienda.
2. Per la nomina e la revoca degli organi delle aziende speciali si applicano le norme previste per le istituzioni.

Articolo 47

Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente carattere locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del servizio pubblico, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di strutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della priorità maggioritaria.

Articolo 48

Controllo del comune

1. Annualmente, durante la seduta di presentazione del rendiconto annuale, il Sindaco riferisce al Consiglio comunale in merito alla attività svolta e ai risultati conseguiti dalle aziende, società, enti ed istituzioni di cui ai precedenti articoli 42, 43, 45 e 47.
2. A tal fine i rappresentanti del Comune negli enti ed organizzazioni predette debbono presentare al Sindaco, a chiusura dell'esercizio, una relazione illustrativa della situazione economico e finanziaria, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli enti e organizzazioni medesimi.

Articolo 49

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Capo IV

Controllo interno

Articolo 50

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consultivo e gli altri documenti contabili dovranno essere redatti per programmi ed obiettivi in modo da consentire, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello economico sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare il potere di proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. È facoltà del Consiglio richiedere specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso di proposta, e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernente il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale fra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Articolo 51

Revisore del conto

1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di competenza applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Articolo 52

Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua i metodi, indicatori e parametri quali strumento di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia e di efficienza dell'attività amministrativa svolta.

Parte II

Ordinamento funzionale

TITOLO I

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

Capo I

Principi Generali

Articolo 53

Forme associate di collaborazione

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali ed istituzioni per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata funzioni amministrative, anche attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovra-comunali o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
4. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi, aziende o società.
5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
6. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

Articolo 54

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti, con le modalità e nelle forme stabilite dal TUEL.
2. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

Articolo 55

Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, può deliberare la costituzione di un Consorzio tra Enti per la realizzazione e gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico od imprenditoriale.
2. La deliberazione, deve assumersi nelle forme e secondo la maggioranza prescritta nel secondo comma dell'articolo precedente.
3. Contestualmente allo Statuto del Consorzio, il Consiglio Comunale approva la convenzione ad esso allegata che deve disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento

to del nuovo Ente.

4. Il consorzio è dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, che è approvato dai Consigli comunali interessati unitamente a una convenzione che deve anche determinare le singole quote di partecipazione dei consorziati e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

Il Sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi.

Articolo 56

Unioni di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 53 "Forme associate di collaborazione" e dei principi della legge di riforme delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

Articolo 57

Accordi di programma

1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, il Comune può promuovere e concludere accordi di programma.

2. L'accordo, definito e stipulato dal Sindaco, deve altresì prevedere oltre alle forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori:

- a) i tempi e le modalità delle attività necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) un piano finanziario da cui sia possibile desumere i costi, le fonti di finanziamento ed il sistema regolante i rapporti tra gli Enti coinvolti;
- c) il coordinamento con altri ed eventuali adempimenti connessi.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 58

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'attività amministrativa, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone

l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Il Comune favorisce la partecipazione alla gestione dei servizi di enti, associazioni di volontariato, di libere associazioni che operano in settori di competenza comunale, determinando:

- finalità da perseguire
- requisiti per l'adesione
- composizione degli organismi di direzione

4. Ai cittadini sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

5. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di categorie economiche e sociali su specifici problemi.

Articolo 59

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' assicurata la partecipazione dei soggetti direttamente interessati o portatori di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai procedimenti amministrativi a norma della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. e secondo le modalità ed i termini previsti da apposito regolamento.

Articolo 60

Petizioni proposte istanze

1. I cittadini, singoli o associati, possono avanzare all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza. Alle stesse viene data risposta scritta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

2. Qualora le questioni sollevate rivestano particolare rilevanza e rientrino nelle competenze della giunta o del consiglio comunale, le stesse vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo deliberante, invitando il primo firmatario della petizione, istanza o proposta ad illustrare il senso e le motivazioni della stessa, nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. Nel corso della seduta l'organo deliberante provvede ad adottare la decisione dandone comunicazione scritta all'interessato o agli interessati nei termini previsti dal suddetto regolamento.

3. I cittadini, singoli o associati, possono presentare proposta di atto deliberativo adeguatamente motivata e sottoscritta indirizzandola all'amministrazione comunale. Il sindaco è tenuto ad iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta utile degli organi deliberanti. Nel corso della seduta di detti organi i firmatari della proposta di atto deliberativo sono invitati ad illustrarla nei termini e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. L'organo competente nel corso della stessa seduta assume la decisione consequenziale.

4. I cittadini hanno altresì diritto di presentare direttamente ai funzionari responsabili di uffici e servizi istanze e petizioni su problematiche e disservizi per materie e funzioni attinenti alla competenza degli stessi.

5. I suddetti responsabili sono tenuti a fornire direttamente risposte motivate entro i termini previsti dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini.

TITOLO III ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Articolo 61

Principi generali sugli organismi di partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative dei cittadini attraverso:
 - le forme di incentivazione previste dall'art. 64;
 - l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione;
 - l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali;
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Articolo 62

Forme associative e loro diritti

1. Nell'ambito delle finalità perseguite da questo Ente, è istituito l'albo delle forme associative. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinate dal regolamento. Per ottenere l'iscrizione all'albo, le associazioni e le altre libere forme associative dovranno indicare nella domanda di iscrizione la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.
2. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'albo:
 - saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;
 - potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate, per la cui concessione è competente la Giunta Comunale;
 - potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti;
 - potranno adire il difensore civico.
3. I rapporti tra il Comune e le associazioni possono essere regolamentati da apposite convenzioni che debbono salvaguardare le reciproche autonomie.

Articolo 63

Organismi di partecipazione

1. Il Comune tutela le forme di cooperazione fra i cittadini. Tutte le aggregazioni, variamente denominate, hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione per la gestione di particolari servizi ovvero per l'elaborazione e la definizione delle scelte che riguardano interessi collettivi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.
4. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei

ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi. Esso delibera in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Articolo 64

Incentivazione

1. Al fine di promuovere e consentire il concreto svilupparsi del rapporto, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere riconosciute forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico professionale e giuridico amministrativa.

Articolo 65

Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni ed organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti degli stessi.

Capo III

Referendum

Articolo 66

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 4 del D.lgs. 267/2000.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di assunzione di mutui ed emissione di prestiti, alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni, nomine, designazioni o revoche di rappresentanti del Comune, piani urbanistici e relative variazioni, disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e relative variazioni, tributi locali e di tariffe, per attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - il 30 per cento del corpo elettorale;
 - la metà più uno dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Articolo 67

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a pro-

porre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere approvato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Capo IV

Accesso ed informazione

Articolo 68

Diritto all'informazione e all'accesso

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento, sono pubblici.

2. Il Comune garantisce a tutti i cittadini singoli o associati il diritto all'informazione relativa all'attività da esso svolta o concernente dati o atti di cui lo stesso sia in possesso, ancorché si riferiscano ad attività poste in essere da aziende autonome o speciali, da istituzioni, da consorzi, da enti pubblici, da gestori di pubblici servizi, da società o enti da esso dipendenti, controllati o a cui lo stesso partecipa in veste pubblica.

3. E' assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in forma di presa visione o in forma di estrazione di copie, previo pagamento dei costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visione.

4. E' altresì garantito l'accesso ai documenti anche in fase istruttoria.

5. Il regolamento sull'accesso agli atti, documenti e servizi disciplina le forme, i modi ed i tempi per l'esercizio del diritto di informazione e di accesso, detta le norme necessarie ad assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sui tempi e l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

6. Le limitazioni al diritto di informazione e di accesso sono espressamente previste da norme di legge o di regolamento.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 69

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 30% del corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubbli-

cità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Articolo 70

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nella materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 del presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti entrano in vigore dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

7. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Articolo 71

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

2. Entro un anno dalla entrata in vigore, la Giunta propone al Consiglio i nuovi regolamenti previsti dallo Statuto, la cui adozione risulti necessaria per il corretto ed efficace funzionamento dell'attività amministrativa. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Allegato (A)



Comune di Romentino (Novara)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 25.10.2010: "Approvazione modifiche Statuto comunale e testo coordinato".

Il Consiglio Comunale

delibera

1. Di approvare le modifiche allo Statuto Comunale che

riguardano gli articoli: 5, 8, 14, 17, 23, 45, 60, così come formulati nei testi allegati alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, ove sono indicate con carattere sottolineato le aggiunte e a margine le eliminazioni;

2. Di approvare l'istituzione del nuovo articolo 10bis, come da testo allegato al presente provvedimento;

3. Di approvare il nuovo testo di Statuto Comunale coordinato con le modifiche testé approvate, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4. Di inviare copia delle modifiche alla Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per la pubblicazione;

5. Di dare atto che il nuovo Statuto Comunale sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione;

6. Di inviare copia del nuovo Statuto alla Prefettura per l'inserimento nella raccolta degli Statuti dei Comuni istituito presso il Ministero degli Interni.

PAGINA NON UTILIZZATA



Teatro Coccia

Il Teatro Coccia di Novara, unico teatro di tradizione della regione Piemonte, è stato inaugurato nel lontano 22 dicembre 1888, nato sulle spoglie del vecchio teatro morelliano, eretto nella seconda metà del XVIII secolo. Le stagioni teatrali, che hanno durata da novembre ad aprile, offrono una gran varietà di spettacoli di alto livello, dalle produzioni di opera lirica e balletto, agli spettacoli di prosa, musical, danza, operetta, cabaret, ai concerti di musica classica.



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Roberto Falco
<i>Direttore responsabile</i> Luciano Conterno	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Rosario Copia, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.